SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sofargen» *(09A15055)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aston» *(09A15056)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alpha D3» *(09A15057)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ensor» *(09A15058)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ludiomil» *(09A15059)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ullax» *(09A15060)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flonice» *(09A15061)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lendormin» *(09A15062)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prexan» *(09A15063)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delaman» *(09A15064)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Ranbaxy» *(09A15065)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinazil» *(09A15066)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalisin» *(09A15067)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adaptus» *(09A15068)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flogofenac» *(09A15069)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niklod» *(09A15070)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo + Codeina Angenerico» *(09A15071)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per Preparazioni Iniettabili FKI» *(09A15072)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trental» *(09A15073)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz GMBH» *(09A15074)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina» *(09 A15075)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bacillus Subtilis Ratiopharm» *(09A15076)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica Reidratante con Glucosio e Calcio Gluconato FKI» *(09A15077)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diltiazem Ratiopharm» *(09A15078)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Winthrop» *(09A15079)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Felodipina Winthrop» *(09A15080)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Winthrop» *(09A15081)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Grazura» *(09A15082)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Grazax» *(09A15083)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Priorix» *(09A15084)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Isotrexin» *(09A15085)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meningitec» *(09A15086)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Jemta» *(09A15087)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Hexal» *(09A15088)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Chirocaine» *(09A15089)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tobi» *(09A15090)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ipnovel» *(09A15091)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gaviscon Advance» *(09A15092)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Xalatan» *(09A15093)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Teva» *(09A15094)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Femara» *(09A15095)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Ranbaxy» *(09A15096)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mobic» *(09A15097)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glucagen» *(09A15098)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Arimidex» *(09A15099)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Captopril Idroclorotiazide Ratiopharm Italia» *(09A15100)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Wilfactin» *(09A15101)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Idroclorotiazide Sandoz» *(09A15102)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glimepiride Hexal» *(09A15103)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Extraneal» *(09A15104)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Bisoprololo Winthrop» *(09A15105)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glimepiride Angenerico» *(09A15106)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Actavis» *(09A15107)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Edronax» *(09A15108)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Davedax» *(09A15109)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Abelcet» *(09A15110)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva» *(09A15111)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo KRKA» *(09A15112)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nolpaza» *(09A15113)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Transtec» *(09A15114)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% Baxter» *(09A15115)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Angeliq» *(09A15116)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Saizen» *(09A15117)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Actiq» *(09A15118)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glucosio con Potassio Cloruro Baxter» *(09A15119)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Preterax» *(09A15120)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prelectal» *(09A15121)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gadovist» *(09A15122)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperidone Mylan» *(09A15123)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro 0,9% con Potassio Cloruro 0,3% Baxter» *(09A15124)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Glucosio 5% Baxter» *(09A15125)*

Modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Ratiopharm» *(09A15126)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Priorix» *(09A15127)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Pancleus» *(09A15128)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Losartan Sandoz» *(09A15129)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Crystacide» *(09A15130)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Olux» *(09A15131)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naaxia» *(09A15135)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobetin» *(09A15136)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Partobulin» *(09A15137)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano *(09A15138)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Pensa» *(09A15139)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estalis Sequi» *(09A15140)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tienam» *(09A15141)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina e Beclometasone Doc» *(09A15142)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Teva» *(09A15143)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mivacron» *(09A15144)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano *(09A15145)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Pensa» *(09A15146)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Teva» *(09A15147)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Germed» *(09A15148)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo D&G» *(09A15149)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. **189**.

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;

Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, così come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;

c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.

2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».

3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonché dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.

Art. 2.

Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi

1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.

2. Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:

a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo

di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

Art. 3.

Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero

1. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:

a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;

b) dei titoli di studio e dei relativi *curricula studiorum* ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:

1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio;

b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:

1) titolo di studio tradotto;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.

4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* o *b)*, il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.

Art. 4.

Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* o *b)*, al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.

2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.

3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest'ultima amministrazione, che può richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneità del titolo di studio.

4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, è di competenza del Ministero degli affari esteri, che può richiedere il parere del Ministero.

Art. 5.

Istanza di riesame

1. Avverso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 6.

Norme finali

1. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano ferme restando le disposizioni relative all'ammissione con riserva in materia di pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 76

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata).».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante. «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— La Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore della Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, è allegata alla legge 11 luglio 2002, n. 148: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2002, n. 173, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 5 della su indicata legge è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante: «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 2 *(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).* — 1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

— Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»:

«Art. 49 (*Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni*). — 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-*bis*. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.

3-*bis*. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.».

«Art. 50 (*Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie*). — 1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. (Soppresso).

6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della Sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

8-*bis*. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»,è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

«Art. 38 *(Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea)*. — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della citata legge 11 luglio 2002, n. 148, è il seguente:

«Art. 2. — 1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2001 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

«Art. 31 (*Volontari in servizio civile*). —1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della du-

rata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera *a)*, sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

2-*bis*. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera *a)*, il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.».

«Art. 32 *(Cooperanti delle organizzazioni non governative*). — 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

2-*bis*. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2-*ter*. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-*bis* sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2-*quater*. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 20.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.».

09G0197

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Latiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Latiano (Brindisi);

Considerato altresì che, in data 21 ottobre 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Latiano (Brindisi) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Latiano (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Graziano Zizzi.

Il citato amministratore, in data 21 ottobre 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latiano (Brindisi).

Roma, 19 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A15262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Lecco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lecco (Lecco);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da ventuno consiglieri sui quaranta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lecco è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sante Frantellizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lecco (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimmissioni rassegnate da ventuno componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 ottobre 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecco con nota del 4 novembre 2009 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecco (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sante Frantellizzi.

Roma, 19 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A15263

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2009.

Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e nel territorio della provincia di Lodi. (Ordinanza n. 3831).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2009 con cui è stato disposto l'utilizzo di euro 21,5 milioni dal Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2009, n. 3809 con la quale è stato ripartito il predetto importo;

Ravvisata la necessità di rimodulare la ripartizione delle risorse finanziare, di cui all'ordinanza n. 3809/2009, in modo da riconoscere anche alle Regioni interessate dagli eventi calamitosi, le spese per gli interventi di prima emergenza comprensive degli oneri sostenuti, per le medesime finalità, dalle singole Amministrazioni comunali;

Viste le note della Regione Piemonte del 4 giugno 2009 e della Regione Lombardia del 25 maggio 2009;

Vista la nota della Provincia di Cuneo del 15 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte e Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2009, n. 3809 è sostituito dal seguente: «1. Per fronteggiare adeguatamente gli interventi di prima emergenza conseguenti agli eventi alluvionali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 e del 26 giugno 2009, le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2009, sono così ripartite: alla regione Piemonte euro 5.963.131,00; alla provincia di Alessandria euro 798.000,00; alla provincia di Asti euro 225.000,00; alla provincia di Biella euro 622.000,00; alla provincia di Cuneo euro 9.806.330,00; alla provincia di Novara euro 380.000,00; alla provincia di Torino euro 922.600,00; alla provincia di Verbania euro 833.000,00; alla provincia di Vercelli euro 135.806; alla regione Lombardia euro 1.811.500,00.

Art. 2.

1. Il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli sono autorizzati ad utilizzare gli importi loro assegnati dall'art. 1 anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi dei mesi di novembre e dicembre 2008, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, nonché per gli eventi avversi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009, laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 e di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente della Provincia di Cuneo è autorizzato ad utilizzare, nel limite massimo di 6.000.000,00 di euro, le risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza Commissariale Regione Piemonte n. 17/DA14.00/1.2.6/3683.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15275

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3830).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, e l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3783;

Visti i gravi episodi verificatisi nella città di Palermo nel corrente anno connessi alla situazione emergenziale di cui alle precedenti premesse;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, n. 3786, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

Considerato che la persistente situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei

rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuità;

Viste le richieste del Sindaco di Palermo;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

D'Intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui in premessa il comune di Palermo è autorizzato, in deroga all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a concedere, anche nel corso dell'anno 2009 e previa deliberazione della Giunta comunale, anticipazioni dei corrispettivi relativi all'anno 2010 dedotti nel contratto di servizio che esso intrattiene con la società a totale partecipazione pubblica avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale.

2. L'anticipazione di cui al precedente comma 1 non può eccedere il corrispettivo maturando per l'anno 2010 e le risorse finanziarie trasferite dal comune alla società di cui al precedente comma 1 non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro conservativo.

3. Per l'eventuale attivazione nel corso del 2009 dell'anticipazione di cui al precedente comma 1, che in questo caso non può eccedere i due dodicesimi del corrispettivo relativo all'anno 2010, il comune di Palermo è autorizzato, previa deliberazione della giunta comunale, a contabilizzarla nel bilancio comunale al titolo II della parte spesa, sotto la voce «concessione di crediti». Conseguentemente, nel 2010 il comune di Palermo è autorizzato ad emettere il mandato di pagamento per erogare il corrispettivo dovuto alla società per lo stesso anno e ad estinguerlo con commutazione in quietanza di entrata, contabilizzando l'importo sotto la voce «riscossione crediti».

4. Entro il termine del 31 dicembre 2009, nel caso di inadeguatezza delle previsioni degli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di spesa e di entrata iscritti sotto le voci, rispettivamente, «concessione di crediti» e «riscossione crediti», il comune di Palermo è autorizzato a disporre, in deroga all'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le necessarie variazioni al bilancio di previsione con deliberazione della Giunta comunale.

5. Con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Comune di Palermo è autorizzato a disporre, in deroga all'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni al bilancio di previsione 2009 necessarie a preordinarvi le risorse finanziarie occorrenti all'acquisto degli autocompattatori destinati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Comune di Palermo è autorizzato a disporre, in deroga al termine di cui all'art. 475, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni al piano esecutivo di gestione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15276

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 3834).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009;

Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sopra citati;

Considerata la necessità di favorire l'immediato rientro delle persone nelle abitazioni distrutte o danneggiate, nonché la ripresa delle attività produttive nel territorio interessato dalla esplosione e dall'incendio in rassegna;

Vista la nota del 25 agosto 2009 del Presidente della regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si chiede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari in favore degli abitanti, degli esercenti le attività di impresa e professionali, nonché dei soggetti occupati nelle attività medesime, colpiti dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre 2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009;

Vista la nota del 12 ottobre 2009 del Presidente della regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si trasmette l'elenco, fornito

dal comune di Viareggio, degli aventi diritto alla sospensione degli adempimenti tributari;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 3 novembre 2009, tra rappresentanti della regione Toscana, il Presidente della Provincia di Lucca, il Sindaco della città di Viareggio e il Dipartimento della protezione civile;

Viste le richieste della regione Toscana del 4 e 11 novembre 2009 e del 2 dicembre 2009;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 dicembre 2009;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 21 dicembre 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, è aggiunto il seguente periodo: «nonché al rimborso delle spese straordinarie sostenute dall'Asl 12 della Versilia per gli interventi sanitari ivi compresi i maggiori oneri per lavoro straordinario del personale medico e infermieristico della UOC emergenza, per attività di medicina legale, per farmaci, per dispositivi medici, per gestione Centrale 118, per ricovero pazienti presso rianimazioni e Centri ustioni di ospedali fuori il territorio regionale;».

2. All'art. 1, comma 4, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, è aggiunto il seguente periodo: «, tenuto conto della volontà espressa dai residenti alla data dell'incidente. La coerenza edilizia è valutata dal Commissario d'intesa con il comune sulla base delle determinazioni adottate per la ridefinizione urbanistica dell'area;».

3. All'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, è aggiunto il seguente periodo: «In alternativa al conferimento degli incarichi e negli stessi limiti di durata e di numero, il Commissario può rimborsare le spese sostenute da parte della regione e del comune di Viareggio per il reclutamento di personale mediante contratti a tempo determinato finalizzato al rafforzamento degli uffici regionali e comunali incaricati di collaborare all'attività commissariale».

4. All'art. 1, comma 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo le seguenti parole: «comune di Viareggio» è aggiunto il seguente periodo: «a titolo gratuito all'atto dell'erogazione del contributo per l'acquisto di unità immobiliare sostitutiva di quella distrutta o non ripristinabile».

5. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: «9. I contratti di surrogazione e cessione del credito, stipulati tra il Commissario delegato o la Regione Toscana e i soggetti beneficiari di contribuiti e/o rimborsi a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 della presente ordinanza, sono esenti da imposte di bollo e registro. Limitatamente ai casi di delocalizzazione degli immobili privati, i contratti di acquisto stipulati dai soggetti interessati ed aventi ad oggetto nuovo immobile sostitutivo di quello distrutto o non ripristinabile, sono esenti da imposte relative alla quota di spettanza degli acquirenti.»

6. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, sono aggiunte infine le seguenti parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191 comma 3».

Art. 2.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'incidente ferroviario indicato in premessa, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa, sono sospesi, dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010, dovuti dai datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi-artigiani, commercianti, anche del settore agricolo e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, associanti in partecipazione), che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal comune di Viareggio.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010.

4. Gli eventi del 29 giugno 2009 costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, stipulati per l'acquisto di automezzi, attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per l'acquisto/ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente danneggiati. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 luglio 2010 le rate in scadenza entro la predetta data.

5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 3.

1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti esercenti attività di impresa o professionale in immobili inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio

2009, nonché in favore dei soggetti occupati nelle medesime attività di impresa, come individuati dal comune di Viareggio, sono sospesi dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta.

3. La ripresa della riscossione delle imposte non versate per effetto della sospensione disposta ai sensi del comma 1 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, quantificati in 400.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009.

5. Il comune di Viareggio è autorizzato ad esonerare i soggetti di cui al comma 1 dal pagamento dell'ICI fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'espletamento dei lavori di bonifica necessari sull'area di sedime risultante dallo smantellamento dei binari della stazione ferroviaria della città di Viareggio, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.500.000,00, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sul capitolo 1841 UPB 1.7.2 –Progr. 18.9.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico del fondo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 1-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in deroga a quanto ivi previsto.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale del Commissario delegato le risorse di cui al presente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15446

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 2009.

Proroga dei termini a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di Pace di Mineo, nel giorno del 3 ottobre 2009.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Catania in data 13 ottobre 2009 prot. n. 12011/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per il giorno 3 ottobre 2009.

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Mineo il giorno 3 ottobre 2009, per assenza di tutto il personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A15407

DECRETO 17 novembre 2009.

Proroga dei termini a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di Pace di Mineo, nel giorno del 5 settembre 2009.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Catania in data 17 settembre 2009 prot. n. 10812/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio per il giorno 5 settembre 2009.

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo il giorno 5 settembre 2009, per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A15408

DECRETO 27 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Infanti Mauro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Infanti Mauro, nato il 18 luglio 1972 a San Vito al Tagliamento (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» - rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritto dal 23 febbraio 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Trieste il 29 ottobre 2002, omologato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovaciòn il 5 luglio 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste e di Pordenone, così come attestato dal certificato rilasciato il 28 settembre 2006 dal COA di Udine;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Infanti Mauro, nato il 18 luglio 1972 a San Vito al Tagliamento (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, sede amministrativa, via del Governo Vecchio n. 3 - Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A15162

DECRETO 27 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Moneta Caglio de Suvich Fulvio Enrico Attilio Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Moneta Caglio de Suvich Fulvio Enrico Attilio Luigi, nato il 9 marzo 1965 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritto dal 25 maggio 2009 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi dell'Insubria il 10 ottobre 2006, omologato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovaciòn nel giugno 2008;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano nel dicembre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moneta Caglio de Suvich Fulvio Enrico Attilio Luigi, nato il 9 marzo 1965 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di « Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, Sede amministrativa, via del Governo Vecchio n. 3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A15160

DECRETO 27 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Costantino Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Costantino Romina, nata il 7 giugno 1972 a Melfi (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» — rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritta dal 25 giugno 2009 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito

presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il 26 febbraio 2002, omologato in Spagna il 7 settembre 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, così come attestato dal certificato rilasciato il 13 luglio 2009 dal COA di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Costantino Romina, nata il 7 giugno 1972 a Melfi (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, sede amministrativa, via del Governo Vecchio n. 3 - Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A15161

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Garkoucha Olessia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Garkoucha Olessia, nata il 16 agosto 1976 a Gomel (Repubblica di Belarus), cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale presso la Università statale bielorussa «F. Skorin» dal giugno 1998;

Preso atto che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Belarus, detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di biologo nel Paese di provenienza;

Preso atto inoltre che la sig.ra Garkoucha ha conseguito la laurea triennale in Scienze biologiche presso la Università degli studi di Pisa nel novembre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, non è necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi – sezione A;

Decreta:

Alla sig.ra Garkoucha Olessia, nata il 16 agosto 1976 a Gomel (Repubblica di Belarus), cittadina bielorussa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi – sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A15039

DECRETO 23 dicembre 2009.

Revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Rilevato che l'ultima revisione decennale della tabella recante il numero e la residenza dei notai secondo l'art. 4 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, è stata effettuata con il decreto ministeriale 9 luglio 1997;

Considerato che, per effetto del nuovo testo dell'art. 4, come sostituito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il periodo è stato ridotto a sette anni, fissandosi al 14 maggio 2006 la data della prima revisione tabellare con il nuovo testo normativo;

Considerato che da tempo sono state avviate e realizzate le varie fasi di tale revisione, essendosi verificati notevoli mutamenti qualitativi e quantitativi negli elementi costituenti i parametri di riferimento di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, come modificato;

Tenuto conto, in particolare, dei seguenti dati fattuali:

a) il decorso temporale dalla ultima revisione tabellare (decreto ministeriale 9 luglio 1997);

b) l'aumento globale della popolazione, passata da 57,33 milioni del '96 a 58,470 milioni nel 2004 ed a 59,131 milioni nel 2006;

c) l'aumento tendenziale della domanda di servizio professionale (soprattutto nel triennio 2002 – 2004), la molteplice e differenziata tipologia di negoziazione che per fenomeni economici ha interessato la professione notarile, la diversa dinamica degli affari in aree geografiche dei singoli distretti;

d) la circostanza che il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, con nota dell'11 ottobre 2007, ha sollecitato il Ministero della giustizia a realizzare un considerevole aumento delle sedi e che tale prospettiva è stata confermata in sede di Congresso Nazionale di categoria tenutosi a Roma nel novembre 2007;

Ritenuto che dalla valutazione complessiva e globale dei suddetti elementi si ricava la necessità di un intervento in senso ampliativo del numero dei posti per ciascun distretto notarile;

Considerato, inoltre, che la scelta di intervenire, a seguito della pronuncia della sentenza del 5 novembre 2008 del Tar Lazio, con la quale si è disposto l'annullamento del decreto ministeriale del 2 novembre 2008 e del successivo decreto ministeriale del 28 aprile 2008 (che dal primo mutua fondamento) è conseguenza della riscontrata urgente necessità di provvedere, senza dilazioni temporali, alla definizione della misura dell'aumento delle sedi notarili, tenuto conto che la legge n. 80/2005 aveva fissato al 14 maggio 2006 la data della prima revisione e che la precedente revisione era avvenuta, per come detto, con decreto ministeriale 9 luglio 1997, dunque in tempi ben lontani da quelli attuali;

Precisato che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, si è fatto riferimento ai dati fattuali endoprocedimentali assunti nell'ambito dell'attività istruttoria che ha condotto all'adozione dei provvedimenti ministeriali oggetto di annullamento in sede giurisidizionale, nonché alla valenza conformativa della suddetta decisione, essendosi tenuto in considerazione le ragioni argomentative che hanno condotto alla suddetta pronuncia;

Precisato, sotto tale profilo, che sia il dato normativo di riferimento che le motivazioni argomentative della suddetta pronuncia inducono a ritenere che il procedimento di revisione del numero delle sedi notarili deve essere compiuto con la applicazione di un unico criterio, segnatamente il metodo circolare, già applicato validamente sin dalla revisione tabellare del 1976 e successivamente in sede di ordinarie revisioni;

Considerato che, in applicazione del suddetto metodo circolare, è risultato necessario aumentare di 467 unità l'attuale numero di sedi notarili, così da garantire alle singole utenze distrettuali un diffuso ed adeguato servizio di alta e personalizzata professionalità come è quello notarile;

Visti i pareri espressi dai Consigli notarili distrettuali, dalle Corti di appello, dal Consiglio nazionale del notariato e dal Consiglio di amministrazione della Cassa del notariato;

Vista la relazione generale al presente decreto esplicativo dei criteri adottati;

Decreta:

Il numero delle sedi per ciascun distretto notarile è determinato in conformità della tabella annessa al presente decreto che, firmata dal Ministro della giustizia, sostituisce la corrispondente tabella di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1997.

Con successivo decreto sarà operata la distribuzione delle sedi nei comuni compresi nei singoli distretti notarili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: ALFANO

TABELLA

	Posti attuali	Reddito annuo medio per distretto	reddito annuo medio di riferimento				reddito annuo medio di riferimento per distretto			
		a	b	c	d	e	f	g	h	
		RMDist	RMBRif	(a-b)/10.706	cxb	9%	e+b	a/f	gxposti attuali	differenza
Enna	19	43.414,86	82.449,00	-3,65	-300.609,55	-27.054,86	55.394,14	0,78	14,89	-4
Palmi	15	43.584,84	82.449,00	-3,63	-299.300,50	-26.937,04	55.511,96	0,79	11,78	-3
Agrigento	38	71.912,00	82.449,00	-0,98	-81.147,50	-7.303,27	75.145,73	0,96	36,36	-2
Benevento	27	81.892,90	82.449,00	-0,05	-4.282,63	-385,44	82.063,56	1,00	26,94	0
Caltagirone	15	52.989,72	82.449,00	-2,75	-226.871,68	-20.418,45	62.030,55	0,85	12,81	-2
Caltanissetta	25	53.148,72	82.449,00	-2,74	-225.647,19	-20.308,25	62.140,75	0,86	21,38	-4
Cassino	18	71.768,94	82.449,00	-1,00	-82.249,23	-7.402,43	75.046,57	0,96	17,21	-1
Matera	16	81.146,09	82.449,00	-0,12	-10.033,96	-903,06	81.545,94	1,00	15,92	0
Messina	57	70.826,81	82.449,00	-1,09	-89.504,76	-8.055,43	74.393,57	0,95	54,27	-3
Palermo	101	71.528,42	82.449,00	-1,02	-84.101,52	-7.569,14	74.879,86	0,96	96,48	-5
Potenza	31	72.067,80	82.449,00	-0,97	-79.947,65	-7.195,29	75.253,71	0,96	29,69	-1
Reggio Calbria	28	69.893,56	82.449,00	-1,17	-96.691,90	-8.702,27	73.746,73	0,95	26,54	-1
Siracusa	34	78.586,63	82.449,00	-0,36	-29.744,87	-2.677,04	79.771,96	0,99	33,49	-1
Termini Imerese	16	58.244,09	82.449,00	-2,26	-186.406,75	-16.776,61	65.672,39	0,89	14,19	-2
Trapani	41	78.431,76	82.449,00	-0,38	-30.937,55	-2.784,38	79.664,62	0,98	40,37	-1
Campobasso	27	82.645,18	82.449,00	0,02	1.510,82	135,97	82.584,97	1,00	27,02	0
Foggia	59	83.370,53	82.449,00	0,09	7.096,88	638,72	83.087,72	1,00	59,20	0
Catania	92	83419,83	82.449,00	0,09	7.476,55	672,89	83.121,89	1,00	92,33	0
Biella	23	83369,49	82.449,00	0,09	7.088,87	638,00	83.087,00	1,00	23,08	0
Catanzaro	45	86.505,64	82.449,00	0,38	31.240,98	2.811,69	85.260,69	1,01	45,66	1
Ragusa	30	86.853,67	82.449,00	0,41	33.921,23	3.052,91	85.501,91	1,02	30,47	0
Cosenza	51	89.063,33	82.449,00	0,62	50.938,25	4.584,44	87.033,44	1,02	52,19	1
Genova	113	89.158,18	82.449,00	0,63	51.668,71	4.650,18	87.099,18	1,02	115,67	3
Trani	46	89.335,06	82.449,00	0,64	53.030,89	4.772,78	87.221,78	1,02	47,11	1
Avellino	24	91.629,16	82.449,00	0,86	70.698,21	6.362,84	88.811,84	1,03	24,76	1
Asti	18	93.052,83	82.449,00	0,99	81.662,17	7.349,60	89.798,60	1,04	18,65	1
Napoli	211	94.215,03	82.449,00	1,10	90.612,50	8.155,12	90.604,12	1,04	219,41	8
Trieste	27	95.369,49	82.449,00	1,21	99.503,22	8.955,29	91.404,29	1,04	28,17	1
Imperia	27	96.195,00	82.449,00	1,28	105.860,63	9.527,46	91.976,46	1,05	28,24	1
Chieti	32	96.431,38	82.449,00	1,31	107.681,04	9.691,29	92.140,29	1,05	33,49	1
Verbania	18	96.438,23	82.449,00	1,31	107.733,80	9.696,04	92.145,04	1,05	18,84	1
Lecce	55	97.245,17	82.449,00	1,38	113.948,20	10.255,34	92.704,34	1,05	57,69	3
Torino	255	97.778,81	82.449,00	1,43	118.057,87	10.625,21	93.074,21	1,05	267,89	13
Frosinone	17	98.854,56	82.449,00	1,53	126.342,43	11.370,82	93.819,82	1,05	17,91	1
Taranto	43	99.155,06	82.449,00	1,56	128.656,64	11.579,10	94.028,10	1,05	45,34	2
La Spezia	42	99.601,82	82.449,00	1,60	132.097,22	11.888,75	94.337,75	1,06	44,34	2
Brindisi	25	101.047,30	82.449,00	1,74	143.229,15	12.890,62	95.339,62	1,06	26,50	1
Cagliari	69	101.885,00	82.449,00	1,82	149.680,44	13.471,24	95.920,24	1,06	73,29	4
Savona	37	102.060,47	82.449,00	1,83	151.031,77	13.592,86	96.041,86	1,06	39,32	2
Terni	24	102.591,15	82.449,00	1,88	155.118,64	13.960,68	96.409,68	1,06	25,54	2
Bari	95	102.765,92	82.449,00	1,90	156.464,57	14.081,81	96.530,81	1,06	101,14	6
Salerno	72	104.057,72	82.449,00	2,02	166.412,98	14.977,17	97.426,17	1,07	76,90	5
Latina	39	104.109,53	82.449,00	2,02	166.811,98	15.013,08	97.462,08	1,07	41,66	3
Cuneo	58	105.000,94	82.449,00	2,11	173.676,90	15.630,92	98.079,92	1,07	62,09	4
Aosta	15	105.005,40	82.449,00	2,11	173.711,25	15.634,01	98.083,01	1,07	16,06	1
Alessandria	40	105.036,29	82.449,00	2,11	173.949,14	15.655,42	98.104,42	1,07	42,83	3
L'Aquila	26	106.617,95	82.449,00	2,26	186.129,81	16.751,68	99.200,68	1,07	27,94	2
Novara	56	106.795,11	82.449,00	2,27	187.494,15	16.874,47	99.323,47	1,08	60,21	4
Siena	34	107.279,41	82.449,00	2,32	191.223,84	17.210,15	99.659,15	1,08	36,60	3
S.Maria C.V.	52	107.400,07	82.449,00	2,33	192.153,07	17.293,78	99.742,78	1,08	55,99	4
Grosseto	26	107.618,39	82.449,00	2,35	193.834,40	17.445,10	99.894,10	1,08	28,01	2
Rovigo	22	108.655,25	82.449,00	2,45	201.819,46	18.163,75	100.612,75	1,08	23,76	2
Cremona	33	110.152,31	82.449,00	2,59	213.348,61	19.201,37	101.650,37	1,08	35,76	3
Ascoli Piceno	31	110.446,12	82.449,00	2,62	215.611,30	19.405,02	101.854,02	1,08	33,62	3
Viterbo	31	112.776,67	82.449,00	2,83	233.559,32	21.020,34	103.469,34	1,09	33,79	3
Piacenza	28	112.997,29	82.449,00	2,85	235.258,36	21.173,25	103.622,25	1,09	30,53	3
Roma	466	113.338,08	82.449,00	2,89	237.882,85	21.409,46	103.858,46	1,09	508,53	43
Gorizia	13	113.627,08	82.449,00	2,91	240.108,49	21.609,76	104.058,76	1,09	14,20	1
Pavia	46	113.805,66	82.449,00	2,93	241.483,77	21.733,54	104.182,54	1,09	50,25	4
Ivrea	15	114.375,28	82.449,00	2,98	245.870,53	22.128,35	104.577,35	1,09	16,41	1
Bologna	118	114.381,55	82.449,00	2,98	245.918,81	22.132,69	104.581,69	1,09	129,06	11
Firenze	163	115.834,31	82.449,00	3,12	257.106,80	23.139,61	105.588,61	1,10	178,82	16
Lucca	39	116.176,71	82.449,00	3,15	259.743,69	23.376,93	105.825,93	1,10	42,81	4
Pisa	36	118.190,18	82.449,00	3,34	275.249,82	24.772,48	107.221,48	1,10	39,68	4
Teramo-Pescara	53	119.276,88	82.449,00	3,44	283.618,71	25.525,68	107.974,68	1,10	58,55	6
Parma	44	119.803,76	82.449,00	3,49	287.676,31	25.890,87	108.339,87	1,11	48,66	5
Ferrara	37	120.106,08	82.449,00	3,52	290.004,54	26.100,41	108.549,41	1,11	40,94	4
Belluno	17	120.767,90	82.449,00	3,58	295.101,34	26.559,12	109.008,12	1,11	18,83	2
Arezzo	29	122.703,95	82.449,00	3,76	310.011,24	27.901,01	110.350,01	1,11	32,25	3
Sondrio	17	123.372,51	82.449,00	3,82	315.159,95	28.364,40	110.813,40	1,11	18,93	2
Sassari	37	123.438,49	82.449,00	3,83	315.668,08	28.410,13	110.859,13	1,11	41,20	4
Macerata	26	124.345,27	82.449,00	3,91	322.651,37	29.038,62	111.487,62	1,12	29,00	3
Ancona	42	124.702,17	82.449,00	3,95	325.399,93	29.285,99	111.734,99	1,12	46,87	5
Mantova	36	124.730,48	82.449,00	3,95	325.617,95	29.305,62	111.754,62	1,12	40,18	4

perugia	48	124.839,08	82.449,00	3,96	326.454,30	29.380,89	111.829,89	1,12	53,58	6
Livorno	33	124.973,34	82.449,00	3,97	327.488,26	29.473,94	111.922,94	1,12	36,85	4
Udine	50	127.813,66	82.449,00	4,24	349.362,12	31.442,59	113.891,59	1,12	56,11	6
Modena	68	132.159,92	82.449,00	4,64	382.833,52	34.455,02	116.904,02	1,13	76,87	9
Bolzano	40	135.252,17	82.449,00	4,93	406.647,54	36.598,28	119.047,28	1,14	45,44	5
Forlì	63	136.933,79	82.449,00	5,09	419.598,02	37.763,82	120.212,82	1,14	71,76	9
Ravenna	37	137.658,15	82.449,00	5,16	425.176,46	38.265,88	120.714,88	1,14	42,19	5
Venezia	59	138.081,61	82.449,00	5,20	428.437,61	38.559,38	121.008,38	1,14	67,32	8
Pesaro	33	142.849,91	82.449,00	5,64	465.159,22	41.864,33	124.313,33	1,15	37,92	5
Pordenone	26	144.945,36	82.449,00	5,84	481.296,69	43.316,70	125.765,70	1,15	29,97	4
Milano	492	145.965,88	82.449,00	5,93	489.155,92	44.024,03	126.473,03	1,15	567,83	76
Verona	71	150.931,53	82.449,00	6,40	527.397,36	47.465,76	129.914,76	1,16	82,49	11
Como	62	156.261,79	82.449,00	6,89	568.446,73	51.160,21	133.609,21	1,17	72,51	11
Reggio E.	42	157.772,22	82.449,00	7,04	580.078,85	52.207,10	134.656,10	1,17	49,21	7
trento	40	165.725,69	82.449,00	7,78	641.330,08	57.719,71	140.168,71	1,18	47,29	7
Padova	74	165.800,27	82.449,00	7,79	641.904,43	57.771,40	140.220,40	1,18	87,50	13
Brescia	92	166.527,08	82.449,00	7,85	647.501,74	58.275,16	140.724,16	1,18	108,87	17
Vicenza	60	181.966,29	82.449,00	9,30	766.402,12	68.976,19	151.425,19	1,20	72,10	12
Bergamo	78	182.429,95	82.449,00	9,34	769.972,85	69.297,56	151.746,56	1,20	93,77	16
Treviso	61	192.946,67	82.449,00	10,32	850.964,17	76.586,78	159.035,78	1,21	74,01	13
TOTALE	5312	10.208.233,58								467

ALLEGATO *1*

Relazione al decreto ministeriale di revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile

Il dato normativo di riferimento

*S*econdo la previsione di cui all'art. 4, legge 16 febbraio 1913 n. 89 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 4-*septies*, del d. l. 14 marzo 2005 n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80) "Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della Giustizia emanato, uditi i Consigli Notarili e le Corti d'Appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali".

Il secondo comma, poi, della suddetta previsione normativa, prevede che "La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli Notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità".

I decreti emessi nel tempo: l'incidenza del dato dell'incremento della popolazione e della quantità degli affari

Dando attuazione alla previsione normativa sopra indicata, sono stati emessi in tempi successivi i decreti ministeriali di determinazione della tabella delle sedi notarili a partire dal 1926.

Specificamente, da ultimo la tabella delle sedi è stata approvata con d.p.r. 24 aprile 1965 n. 697, modificato con d.p.r. 9 maggio 1969 (Gazz. Uff. 13 giugno 1969, n. 147) e con d.p.r. 26 giugno 1970 n. 644 (Gazz. Uff. 11 settembre 1970, n. 230). Successivamente la suddetta tabella è stata sottoposta a revisione con d.p.r. 14 gennaio 1976 n. 5 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1976, n. 27, S.O.), con d.p.r. 4 agosto 1986 n. 651 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1986, n. 239, S.O.), con d.m. 30 luglio 1997 (Gazz. Uff. 1° ottobre 1997, n. 229, S.O.) - rettificato dal d.m. 13 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1998, n. 11) e dal d.m. 30 giugno 1998 (Gazz. Uff. 10 luglio 1998, n. 159) - con d.m. 2 aprile 2008 (Gazz. Uff. 3 aprile 2008, n. 79, S.O.), corretto dal d.m. 17 novembre 2008 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277), e con d.m. 28 aprile 2008 (Gazz. Uff. 2 maggio 2008, n. 102, S.O.), corretto dal d.m. 6 maggio 2008 (Gazz. Uff. 13 maggio 2008, n. 111), dal d.m. 7 maggio 2008 (Gazz. Uff. 13 maggio 2008, n. 111) e dal d.m. 17 novembre 2008 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277).

In relazione ai suddetti decreti ministeriali, la situazione si è venuta modificando nei seguenti termini:

anno	posti di notaio
1914	4310
1926	4252
1937	3927
1954	3807
1965	4025
1976	4932
1986	5184 (n.b.: successivamente alla presente revisione, a seguito dell'annullamento dell'istituzione di due posti (uno a Fasano ed uno a Tirano) i posti di notaio sono stati ridotti a 5.182
1997	5312

Dai suddetti dati si ricava che solo a partire dal 1965 e vieppiù dal 1976, con inversione di tendenza rispetto a quel momento, vi è stato un sensibile aumento del numero dei notai, dovuto soprattutto all'incremento della popolazione e della quantità degli affari.

Questi due dati, come si avrà modo di chiarire, costituiscono ancora elementi di riferimento che, unitamente a quelli a presso specificati, inducono a ritenere necessario procedere ad un aumento del numero dei posti di notaio.

L'istruttoria endoprocedimentale: i dati essenziali di riferimento

Prima di procedere ad analizzare nel dettaglio le modalità tecniche attraverso le quali si è proceduto alla concreta determinazione della misura dell'aumento del numero dei notai per ciascun distretto notarile devesi dedicare una preliminare considerazione al profilo procedimentale seguito ed alle risultanze istruttorie endoprocedimentali tenute presenti al fine dell'adozione del provvedimento finale di revisione del numero delle sedi notarili.

A tal proposito non può non tenersi conto del fatto che, successivamente alla adozione del sopra citato decreto ministeriale 9 luglio 1997, il Ministero della Giustizia, in ottemperanza alle previsioni normative, aveva attivato nel settembre – ottobre 2004 la procedura per la determinazione del numero dei posti di notaio in aumento e per la ripartizione degli stessi, adottando come provvedimenti finali i DD.MM. 2 aprile 2008 e 28 aprile 2008.

Più specificamente, con i suddetti decreti ministeriali si era previsto un aumento di 840 posti notarili da ripartirsi per i primi 420 secondo il metodo circolare, mentre gli altri 420 venivano destinati ai distretti ove la media repertoriale era costantemente superiore a quella nazionale (c.d. metodo della media comparata temperata).

I decreti ministeriali sopra indicati sono stati oggetto di diversi ricorsi proposti innanzi a diversi tribunali amministrativi regionali.

Ai nostri fini, va rilevato che il TAR Lazio, con pronuncia del 5 novembre 2008, in accoglimento del ricorso proposto, ha disposto l'annullamento del decreto del 2 aprile 2008 e, conseguentemente, del successivo decreto del 28 aprile 2008 (che dal primo mutua fondamento), lasciando riservata a questa competente amministrazione, con il limite posto dalla valenza conformativa della suddetta pronuncia, l'adozione delle consequenziali determinazioni.

La conseguente perdita di efficacia dei decreti sopra citati per effetto della pronuncia giurisdizionale ha dunque imposto di procedere alla attivazione delle attività strumentali alla adozione del provvedimento diretto a definire la esatta misura della revisione tabellare; ed in ciò operando, si è evidentemente dovuto tenere conto non solo di tutti i dati di riferimento già oggetto di valutazione dei decreti già emessi e privati della loro efficacia per effetto dell'accoglimento dei ricorsi, ma anche degli argomenti motivazionali sui quali si è fondata la statuizione di annullamento, al fine di addivenire all'adozione di un atto provvedimentale scevro da eventuali vizi di illegittimità.

Su due profili, dunque, si è inteso operare, per come si avrà modo di specificare: da un lato, si è dovuto attingere ai dati risultanti dalla espletata attività istruttoria endoprocedimentale; dall'altro lato, si è dovuto tenere conto delle ragioni di fondo che hanno condotto all'annullamento giurisdizionale dei decreti sopra menzionati.

Preme, poi, precisare che la scelta di intervenire con un nuovo atto provvedimentale è conseguenza della riscontrata urgente necessità di provvedere, senza dilazioni temporali, alla definizione della misura dell'aumento delle sedi notarili, tenuto conto che la legge n.80/2005 aveva fissato al 14 maggio 2006 la data della prima revisione e che la precedente revisione era avvenuta, per come detto, con decreto ministeriale 9 luglio 1997, dunque in tempi ben lontani da quelli attuali.

Passando, dunque, all'analisi degli elementi essenziali di riferimento, occorre procedere alla seguente duplice differenziazione:

A) i dati fattuali di riferimento:

in tale contesto, va più in particolare precisato che, tenuto conto dei dati di riferimento già presi in considerazione nel corso della precedente attività istruttoria, non può non assumere rilievo:

a) il dato, già evidenziato, del decorso temporale dalla ultima revisione tabellare (decreto ministeriale 9 luglio 1997);

b) l'aumento globale della popolazione, passata da 57,33 milioni del '96 a 58, 470 milioni nel 2004 ed a 59,131 milioni nel 2006;

c) l'aumento tendenziale della domanda di servizio professionale (soprattutto nel triennio 2002 – 2004), la molteplice e differenziata tipologia di negoziazione che per fenomeni economici ha interessato la professione notarile, la diversa dinamica degli affari in aree geografiche dei singoli distretti.

A tali elementi fattuali, poi, va aggiunta l'ulteriore considerazione che il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, con nota dell'11 ottobre 2007, aveva sollecitato il Ministero della Giustizia a realizzare un considerevole aumento delle sedi e che tale prospettiva è stata confermata in sede di Congresso Nazionale di categoria tenutosi a Roma nel novembre 2007.
In questo contesto, peraltro, teso verso la prospettiva di un aumento del numero dei posti di notaio, deve comunque tenersi conto, con incidenza attenuante, del dato di recente acquisizione di una contrazione, nell'ultimo biennio, della misura degli onorari di repertorio lordi, con una riduzione, a giugno 2009, del 12,9%.
La considerazione complessiva di tutti i suddetti elementi emergenti dalle risultanze istruttorie endoprocedimentali, dunque, conduce a ritenere necessario un aumento del numero dei posti di notaio pur dovendosi ritenere, per come segnalato, che l'attuale contingente situazione economica del Paese deve condurre verso un aumento in misura inferiore rispetto a quello previsto nei precedenti DD.MM. 2 aprile 2008 e 28 aprile 2008, sopra indicati, oggetto di pronuncia giurisdizionale.
B): l'effetto conformativo della pronuncia giurisdizionale
A tal proposito, va evidenziato che l'incidenza, ai nostri fini, della pronuncia giurisdizionale sopra richiamata, risiede nella necessità di individuare ed applicare correttamente il criterio attraverso cui procedere alla revisione in aumento delle sedi notarili.
Non può non evidenziarsi che il punto di partenza per la corretta procedura di revisione tabellare non può che essere rappresentato dalle previsioni normative di riferimento, ed in tale contesto devesi precisare che il procedimento di revisione del numero delle sedi notarili deve essere compiuto mediante la applicazione di un unico criterio che debba costituire applicazione tendenziale dei parametri indicati dall'art. 4 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, poi sostituito dall'art. 2 della legge 14 maggio 2005 n. 80, essendo questi gli unici elementi cui specificamente fa riferimento il legislatore al fine di assicurare la capillare e uniforme diffusione su tutto il territorio nazionale.
Per completezza, infine, occorre evidenziare che l'applicazione dei suddetti parametri costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore tende ad assicurare il perseguimento dell'interesse generale incentrato sulla peculiare valenza dell'attività notarile, qualificabile in termini di attività privata di interesse pubblico, sicchè l'interesse perseguito è, in primo luogo, quello di assicurare a tutti il proficuo ed utile godimento della prestazione professionale in esame.
Sotto tale profilo, si è ritenuto che anche in questa sede debba continuare a farsi applicazione del c.d. metodo circolare, già utilizzato a partire dalla tabella sottoposta a revisione con d.p.r. 14 gennaio 1976 n. 5 e successivamente anche in sede di ordinarie revisioni tabellari.

L'applicazione del metodo circolare
Facendo quindi riferimento alla concreta applicazione anche in questa sede del metodo circolare, va osservato che la variazione del numero dei posti notarili non può essere compiuto sulla base del solo dato numerico della popolazione ovvero del criterio del reddito: l'applicazione unilaterale dell'uno o dell'altro condurrebbe a risultati eccessivi e non giustificabili.
Si ritiene, invece, al fine di contenere nei limiti accettabili l'aumento, di dovere procedere alla individuazione di una somma che rappresenti un giusto reddito in quei distretti in cui l'onorario annuo medio pro capite sia superiore alla misura del reddito minimo determinato per posto di notaio.

In particolare, il suddetto modello si basa sui seguenti parametri:

- indice di rivalutazione del reddito nazionale (ovvero la differenza tra l'indice di rivalutazione attuale e quello assunto a base della precedente revisione), attualmente pari a 1,55609;
- reddito annuo minimo per posto di notaio di cui all'art. 4 della vigente legge notarile, come novellata con l. 80/2005, attualmente pari ad € 50.000,00;
- reddito annuo medio nazionale per posto di notaio, riferito alla tabella attuale di 5.312 posti. Si tratta della media degli onorari a repertorio per il triennio di riferimento, pari attualmente a € 114.897,00;
- reddito annuo medio per distretto per posto di notaio, determinato, nell'ambito di ciascun distretto, con gli stessi criteri applicati per la determinazione del reddito annuo medio nazionale per posto di notaio;
- reddito annuo medio base di riferimento per posto di notaio, sempre su base 5.312, che è uguale alla media aritmetica tra il reddito annuo medio nazionale per posto di notaio ed il reddito annuo minimo per posto di notaio, attualmente pari ad € 82.48,77 arrotondato ad € 82.449,00;
- la "fascia", che è un parametro convenzionale che si determina moltiplicando la "fascia" determinata in occasione della precedente revisione (€ 6.972,17) per l'indice di rivalutazione del reddito nazionale (1,55609), attualmente pari a 10.706,00;
- reddito annuo medio di riferimento per distretto per posto di notaio, che interessa solo quei distretti che presentano un redito medio di distretto superiore al reddito medio annuo base di riferimento nazionale, cioè superiore a € 82.449,00.

Ciò posto, va precisato che, sulla base dei suddetti parametri, si perviene alla concreta determinazione del numero dei posti notarili da implementare, oltre che alla specifica allocazione nell'ambito dei diversi distretti notarili, con la precisazione che l'aumento, per come detto, riguarda solo quei distretti che presentano un reddito medio per distretto superiore al reddito annuo base di riferimento nazionale.

La operazione matematica può essere così sintetizzata.

Si è calcolato, per ciascun distretto, la differenza tra il reddito annuo medio per distretto e il reddito annuo medio base di riferimento e si è quindi determinato quanto volte la "fascia" (pari a 10.706) è compresa in detta operazione, mediante la divisione della differenza tra i suddetti parametri per la "fascia"; si è poi moltiplicato il quoziente così ottenuto per il reddito annuo medio base di riferimento.

Una particolare considerazione, a questo punto, deve essere data alla esatta individuazione della misura percentuale da moltiplicare al numero di fasce come più sopra determinate.

Per maggiore chiarimento va precisato che la "fascia" costituisce una sorta di misuratore che, opportunamente moltiplicato per una percentuale (10% nel 1986; 12% nel 1997) consente di tenere nella dovuta considerazione le spese generali degli studi notarili in relazione al reddito medio di ciascun distretto, così consentendo il contemperamento del secondo valore (reddito medio) in funzione del primo (spese generali): ai nostri fini, tenuto conto della attuale situazione economica del paese, si è ritenuto congruo fissare nella misura del 9% la percentuale da applicare in questa sede.

Tenuto conto, dunque, dei suddetti criteri, si è pervenuti ad una misura in aumento dei posti di notai di 467 unità.

La effettiva allocazione delle sedi tra i diversi distretti notarili è, poi, quella risultante dal prospetto allegato, nel quale sono precisati i dati di riferimento e la misura in aumento per ciascuna sede. Alla copertura dei posti in aumento dell'organico si provvederà con l'applicazione delle vigenti norme di legge e pertanto resta esclusa ogni ipotesi di mezzi straordinari di reclutamento notarile e di modifica degli attuali severi criteri di valutazione per la selezione degli aspiranti.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale
Saragnano

il Capo Dipartimento
Ormanni

09A15565

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2009.

Modifiche procedurali relative alla consegna della Carta Acquisti, e definizione dei criteri per l'erogazione del contributo Eni S.p.A. ai beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

E

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281, e in particolare, l'art. 7, comma 4, il quale prevede che l'importo unitario del beneficio della Carta Acquisti può essere modulato per diverse categorie di beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per tener conto dei vincoli a specifici usi relativi a versamenti a titolo spontaneo e solidale al Fondo Carta Acquisti da parte di soggetti privati;

Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2009, n. 56;

Vista la Convenzione stipulata in data 17 settembre 2008 ed approvata con decreto n. 89803 del 19 settembre 2008, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Poste Italiane S.p.A., per la gestione del servizio integrato Carta Acquisti;

Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation la quale, all'art. 2, comma 2, vincola il versamento a titolo spontaneo e solidale effettuato da tali soggetti ai beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unità abitativa;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune procedure al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei richiedenti;

Ritenuto, pertanto, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti nella prima fase di operatività del Programma Carta Acquisti, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei richiedenti e di rendere più efficiente lo strumento:

di poter consentire di utilizzare, entro un anno, le disponibilità concesse in un bimestre e non spese nel corso di tale bimestre;

di introdurre la possibilità di consegnare la Carta Acquisti, con disponibilità finanziaria, successivamente all'ammissione al beneficio;

Vista la nota del 27 novembre 2009, con la quale l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;

Decretano:

Art. 1.

Al decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, come modificato e integrato con i decreti n. 104376 del 7 novembre 2008 e n. 15964 del 27 febbraio 2009, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

all'art. 2, comma 1, dopo le parole «L'Amministrazione responsabile, titolare» sono aggiunte le seguenti «, congiuntamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,»;

all'art. 3, comma 1, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente lettera «*j)* su richiesta dei richiedenti o dei beneficiari della Carta Acquisti, può aggiornare i dati da questi forniti, rendendo disponibili telematicamente gli aggiornamenti, ove necessario, all'Amministrazione responsabile e al Gestore del servizio.»;

all'art. 5, comma 3, dopo «da rinnovarsi periodicamente.», sono aggiunte le seguenti «Le persone di fiducia possono eventualmente richiedere l'accredito di benefici relativi a diversi beneficiari sulla medesima Carta.»;

all'art. 6, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente comma «2-*ter*. La consegna della Carta Acquisti di cui al comma 2, viene effettuata con disponibilità finanziaria successivamente all'ammissione al beneficio, a seguito dell'adeguamento, a tal fine, della Convenzione con il Gestore del servizio di cui alle premesse.»;

all'art. 7, comma 2, le parole «entro i due bimestri successivi» sono sostituite dalle seguenti «entro i sei bimestri successivi»;

all'art. 12-*bis*, il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente «Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di Amministrazioni centrali, regionali e locali»;

all'art. 12-*bis*, comma 1, le parole «Le Regioni e le Provincie autonome,» sono sostituite dalle seguenti «Le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Provincie autonome,».

Art. 2.

1. Per i beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unità abitativa, la disponibilità concessa sulla Carta Acquisti, è incrementata, fino ad esaurimento dei versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da ENI S.p.a. e ENI Foundation ai sensi della Convenzione di cui al preambolo, di un importo pari, per ciascun bimestre, a euro 20,00.

2. Il requisito di cui al comma 1, è verificato sulla base di quanto riportato sulla documentazione di richiesta della Carta Acquisti, o sue successive integrazioni effettuate presso il Soggetto attuatore, dai richiedenti.

3. L'importo aggiuntivo di cui al comma 1 è accreditato a partire dal bimestre corrente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

Il segretario generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
VERBARO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 109

09A15516

DECRETO 4 dicembre 2009.

Rimessione in termini dei versamenti dei tributi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2008, nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3734, riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai predetti eventi atmosferici con la quale, tra l'altro, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono stati nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza;

Vista la nota 5 dicembre 2008, n. 9036/PRES/PG, del presidente della provincia autonoma di Trento, il quale ha fatto presente che la copiosa nevicata che ha interessato la provincia di Trento a partire dal 28 novembre 2008 ha causato interruzioni della viabilità e mancanza di energia elettrica, quindi, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni a carico degli stessi, ha chiesto l'adozione di un provvedimento diretto a differire i termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari che scadevano nel periodo interessato dalle avverse condizioni meteorologiche;

Vista la successiva nota 31 luglio 2009, n. 2933/09, del presidente della provincia autonoma di Trento, con la quale si comunica che dalle verifiche effettuate è risultato che nel periodo dal 28 novembre 2008 al 3 dicembre 2008, i disagi di interruzione della viabilità e di mancanza di energia elettrica dovuti agli eventi meteorologici hanno di fatto reso impossibile il tempestivo adempimento degli obblighi tributari e che i comuni della provincia nei quali si sono verificati tali problemi sono i seguenti: Albiano, Amblar, Andalo, Avio, Baselga di Piné, Bedollo, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Breguzzo, Bresimo, Brez, Caderzone, Caldes, Campodenno, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Castelfondo, Cavalese, Cavedago, Cavizzana, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Commezzadura, Concei, Coredo, Croviana, Dambel, Daone, Darè, Dimaro, Don, Dorsino, Fassilongo, Fiavè, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Giovo, Giustino, Grauno, Grumes, Livo, Lomaso, Lona-Lases, Malè, Malosco, Massimeno, Mezzana, Mezzano, Moena, Molina di Ledro, Molveno, Monclassico, Nanno, Ossana, Pellizzano, Pelugo, Pieve Tesino, Pinzolo, Predazzo, Preore, Rabbi, Revò, Rornallo, Romeno, Roncone, Ronzo-Chienis, Ronzone Ruffrè, Rumo, San Lorenzo in Banale, Sant'Orsola, Sagron Mis, Sanzeno, Sarnonico, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Strembo, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tione di Trento, Tonadico, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Vallarsa, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vigo Rendena, Villa Rendena;

Vista la nota 6 novembre 2009 n. 3826/09 del Dipartimento protezione civile e infrastrutture della provincia autonoma di Trento con la quale si confermano i casi di interruzione dei servizi nei comuni già segnalati con nota di data 31 luglio 2009, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni locali e dalle aziende elettriche;

Considerato che le avverse condizioni atmosferiche che hanno interessato i predetti territori hanno impedito il tempestivo adempimento degli obblighi tributari nel periodo dal 28 novembre 2008 al 3 dicembre 2008;

Ritenute sussistenti le condizioni per concedere ai soggetti, aventi domicilio fiscale o la sede operativa nei predetti territori, il differimento dei termini che scadevano nel predetto periodo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti, compresi i sostituti d'imposta, che alla data del 28 novembre 2008 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni indicati in premessa, sono considerati tempestivi gli adempimenti ed i versamenti tributari i cui termini scadevano nel periodo dal 28 novembre 2008 al 3 dicembre 2008, se effettuati entro il 9 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A15155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2009.

Criteri per l'iscrizione di varietà di girasole al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di girasole;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di specie di girasole, così come specificati nel documento allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, la procedura di iscrizione delle varietà di specie di girasole è pertanto soggetta ai criteri di cui al documento allegato approvato con il precedente art. 1 e contestualmente non sono più applicabili le procedure stabilite dal decreto 10 maggio 1984, esclusivamente nelle parti modificate attraverso il citato documento allegato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETA' DI GIRASOLE

NOVEMBRE 2009

(Helianthus annuus L.)

PREMESSA

I criteri e le procedure per l'iscrizione di varietà di girasole sono stati predisposto in collaborazione tra: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Regione Emilia Romagna; Ente Nazionale delle Sementi Elette; C.R.A – Centro di ricerca per le Colture Industriali (CRA-CIN); Tutela Ambientale - Ferrara.

PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

L'esecuzione delle prove per l'iscrizione al registro italiano delle Varietà viene gestita dal Centro di coordinamento, nominato dal MIPAAF che, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, ha il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore,
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova agronomica,
- predisporre l'elaborazione cumulativa finale dei risultati delle prove.

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

- ricevimento dei campioni di seme,
- reperimento dei campioni di seme di varietà di riferimento,
- preparazione degli schemi sperimentali,
- preparazione delle schede di raccolta dei dati,
- preparazione dei campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attività sperimentale,
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo,

- elaborazione statistica dei risultati ottenuti,
- preparazione ed invio dei fascicoli al MIPAAF e alla Commissione Sementi,
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.

Il Centro di coordinamento potrà consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere.

1.2 Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del Questionario tecnico che viene fornito dal costitutore in allegato alla domanda di iscrizione al registro. Il questionario (*allegato n. 1*) deve indicare per la varietà candidata genealogia, descrizione morfologica, caratteristiche agronomiche e qualitative compresa la destinazione d'uso, modalità con le quali è stata ottenuta, caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili.

Il questionario tecnico di un ibrido deve comprendere la descrizione dei relativi parentali e delle linee componenti (punto 5 dell'*allegato n. 1*). In applicazione dell'articolo 19 comma 10 della legge n.1096 del 25 novembre 1971, la parte confidenziale offre ai costitutori di varietà ibride e sintetiche la possibilità di richiedere un trattamento riservato dei dati riguardanti le linee parentali (*allegato 1.1*).

Qualora venga richiesta l'iscrizione di un componente di un ibrido ai sensi dell'art. 15 comma IV DPR 1065/73 si procederà alla sola effettuazione della prova descrittiva.

1.3 Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda per l'iscrizione della nuova varietà deve pervenire:

- in originale, completa del questionario tecnico, della scheda descrittiva ove disponibile e della restante documentazione necessaria, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- in copia alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento;
- in copia, al Centro di coordinamento, se diverso dalla Regione sopracitata, completa di questionario tecnico e scheda descrittiva, preferibilmente in formato elettronico, entro il:

15 gennaio

1.4 <u>Materiale da inviare al Centro di coordinamento</u>

Il richiedente deve inviare al Centro di coordinamento, o all'Organismo da esso delegato, entro il:

<u>15 febbraio</u>

<u>al primo anno:</u>

- un campione di 2 kg di seme della nuova varietà con l' indicazione del peso di 1000 semi e della germinabilità;
- n° 2.500 semi per ciascun componente nel caso di varietà ibrida a due, tre o più vie;
- n° 2.500 semi del parentale mantenitore della fertilità nel caso di utilizzo di linee maschiosterili;

<u>al secondo anno:</u>

- un campione di 2 kg di seme della nuova varietà con l' indicazione del peso di 1000 semi e della germinabilità.

Per i componenti o le linee iscritte o protette in Italia non è richiesto l'invio di seme.

Qualora si renda necessario un ulteriore approfondimento sui componenti, il Centro di coordinamento, di intesa con il MIPAAF, può chiedere un nuovo invio di sementi.

Le caratteristiche di germinabilità, purezza specifica e sanità del seme non devono essere inferiori agli standard previsti dalla direttiva 2002/57/CE e successive modifiche.

Le sementi oltre ai trattamenti concianti resi obbligatori da specifiche disposizioni fitosanitarie devono essere trattati con prodotti antiperonosporici registrati per tale impiego.

Il costitutore deve indicare prodotto commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità d'impiego e allegare la scheda di sicurezza del formulato.

L'invio del materiale per la prova descrittiva e per la prova agronomica e di utilizzazione della varietà candidata non pregiudica la sua possibile protezione.

1.5 Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno avente condizioni pedo-climatiche più simili a quelle degli areali di maggiore diffusione della specie
La prova agronomica viene realizzata almeno in quattro località/anno.

1.6 Accertamenti speciali

Su richiesta del costitutore possono essere effettuati accertamenti speciali purché ritenuti significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF.

1.7 Durata delle prove

Le prove descrittive, agronomiche e gli eventuali accertamenti speciali richiesti dal costitutore vengono effettuate, di norma, in due cicli indipendenti di semina.

2. PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della nuova varietà mediante l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità.
Detta prova è effettuata sulla nuova varietà e, nel caso di ibrido, anche sui relativi componenti e parentali dei componenti (ibridi a tre o più vie). La prova comprende allevamento in parcella in campo per il rilievo dei caratteri morfo-fisiologici e analisi di laboratorio per la caratterizzazione elettroforetica degli isoenzimi e la verifica della formula dell'ibrido.
Le caratteristiche elettroforetiche sono complementari alle differenze morfo-fisiologiche accertate in campo.

2.1 Condizioni della prova

La prova viene realizzata per ogni ciclo di semina sulla nuova varietà e sui componenti e parentali degli ibridi. Detta prova deve includere almeno 40 piante divise in due o più ripetizioni.

Le dimensioni delle parcelle devono essere tali da assicurare una densità di 5-6 piante per m^2, con distanza interfilare di 75 cm e presenza di file di bordo. La distanza tra le file potrà essere modificata in funzione delle esigenze di meccanizzazione delle operazioni colturali.

Poiché le osservazioni dei caratteri che prevedono misurazioni o conteggi devono essere fatte su almeno 40 piante, le dimensioni delle parcelle debbono essere tali che piante o parti di piante possano essere rimosse senza pregiudicare le osservazioni che devono essere fatte fino alla fine del ciclo.

Nel II ciclo di semina, una replica della nuova varietà dovrà essere affiancata da almeno due file allestite con il seme del I ciclo per un confronto dei materiali genetici inviati nel biennio.

Le tecniche colturali da adottarsi nel campo prova devono assicurare un ottimale sviluppo delle piante al fine di una migliore espressione dei caratteri.

2.2 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione deve essere costituita da:

- materiale vegetale di propagazione;
- schede descrittive;
- documentazione fotografica della varietà negli stadi più significativi dello sviluppo;
- ogni altra utile informazione.

La collezione deve comprendere:

- le varietà iscritte o protette a livello comunitario;
- le varietà protette negli stati aderenti all'UPOV;
- ogni altra varietà di comune conoscenza;

- nel caso di ibridi, tutti i componenti delle varietà ibride di comune conoscenza devono far parte della collezione di riferimento.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificate le varietà testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.

I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori in funzione dei progressi del breeding e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

2.3 Raggruppamento delle varietà

Sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico e al fine di facilitare la valutazione della distinguibilità, le varietà candidate devono essere raggruppate sulla base dei seguenti caratteri CPVO:

- foglia: colore verde (carattere 4);
- foglia: bollosità (carattere 5);
- epoca di fioritura (carattere 14);
- fiori ligulati: colore (carattere 19);
- pianta: altezza (carattere 28);
- pianta: ramificazioni (carattere 29);
- seme: colore principale (carattere 38);
- seme: striature sul margine (carattere 39);
- seme: striature tra i margini (carattere 40).

2.4 Valutazione della distinguibilità

Una nuova varietà è considerata distinta se essa si differenzia chiaramente per uno o più caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione.

I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva (*allegato n. 2*).

Per valutare la distinguibilità delle varietà ibride si effettua un esame preliminare sulla base delle linee parentali e della formula secondo le seguenti modalità:

a) descrizione delle linee parentali con i caratteri della scheda di cui all'*allegato n. 2*;

b) controllo dell'originalità dei componenti comparati con quelli più simili in confronto con la collezione di riferimento;
c) verifica dell'unicità della formula dell'ibrido rispetto a quelle degli ibridi di comune conoscenza;
d) valutazione della distinguibilità dell'ibrido con quelli di formula similare.

2.4.1 Caratteri qualitativi

Nel caso di caratteri qualitativi ovvero non misurabili quantitativamente, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

2.4.2 Caratteri quantitativi

I caratteri quantitativi presentano stati di espressione che possono essere rilevati su scala discreta o continua.
Nel caso di caratteri rilevati su scala discreta, due varietà sono distinte se l'espressione dei rispettivi caratteri differisce di almeno una unità della scala associata.
Nel caso di caratteri quantitativi misurati su scala continua, due varietà sono distinte se la differenza tra le loro medie è maggiore della DMS (Differenza Minima Significativa) per $P \leq 0,01$.

2.5 Valutazione dell'omogeneità

L'omogeneità è valutata mediante l'osservazione visiva e l'individuazione di piante fuori tipo.
Per la valutazione dell'omogeneità di linee inbred, deve essere applicata una popolazione standard del 2% con una probabilità di accettazione di almeno il 95%. Inoltre, la stessa popolazione standard e probabilità di accettazione deve essere applicata per la valutazione dell'omogeneità riguardo a piante out-crosses e isogeniche maschio fertile in una linea maschio sterile.

Per la valutazione dell'omogeneità di singoli ibridi, deve essere applicata una popolazione standard del 5% con una probabilità di accettazione di almeno il 95%.

Per ibridi a tre vie e varietà a libera impollinazione la variabilità all'interno della varietà non deve superare la variabilità di varietà comparabili già note.

La varietà viene considerata omogenea quando il numero di fuori tipo è minore o uguale al valore soglia riportato in tabella e definito, per differenti casi, in funzione del numero di piante osservate.

Numero di fuori tipo consentito per differenti casi e dimensioni del campione	Fuori tipo	**Numero di piante osservate**	**Numero di fuori tipo consentito**
Linea inbred maschio sterile* (popolazione standard: 2%, probabilità di accettazione: 95%)	Piante out-crossed e piante fertili isogeniche	19-41	2
		42-69	3
		70-99	4
		100-131	5
	Altri fuori tipo	19-41	2
		42-69	3
		70-99	4
		100-131	5
Linea inbred maschio fertile (popolazione standard: 2%, probabilità di accettazione 95%)	Tutti i tipi di fuori tipo	19-41	2
		42-69	3
		70-99	4
		100-131	5
Ibrido ad incrocio semplice (popolazione standard: 5%, probabilità di accettazione 95%)	Tutti i tipi di fuori tipo	17-28	3
		29-40	4
		41-53	5
		54-67	6
		68-81	7
		82-95	8
		96-110	9
		111-125	10

* Per esempio, una linea inbred maschio sterile con 2 piante out-crossed e 2 fuori tipo per le caratteristiche delle foglie su 40 piante osservate è accettata. D'altra parte, una linea inbred maschio sterile con 3 fuori tipo per le caratteristiche delle foglie su 40 piante osservate è rifiutata.

2.6 Valutazione della stabilità

Una varietà è considerata sufficientemente stabile quando non c'è evidenza che indichi una mancanza di omogeneità.

Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e distinguibilità.

2.7 Elettroforesi

Per le varietà in iscrizione viene effettuata una prova di elettroforesi degli isoenzimi, sia sugli ibridi che sui componenti, al fine di :

- controllare la formula dell'ibrido;
- chiarire eventuali dubbi in ordine alla omogeneità ed alla distinguibilità emerse dalle prove morfo-fisiologiche.

La metodologia di riferimento è quella della linea guida CPVO-TP/81/1 Final del 31.10.2002 ed è riportata nell'*allegato n. 3*.

2.8 Scheda descrittiva

Nell'*allegato n. 2* viene riportata la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare per le nuove varietà e per i componenti.
La lista fa riferimento alla linea guida del CPVO, così come previsto dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e successive modificazioni, recepita con D.M. 14 gennaio 2004 e successive modificazioni.

3. PROVA AGRONOMICA

Scopo della prova agronomica è quello di valutare per ciascuna varietà le caratteristiche agronomiche, resistenza agli stress biotici e abiotici, le potenzialità produttive e l'adattabilità agli areali di coltivazione, nonché, su indicazione del costitutore, particolari attitudini della varietà.

3.1 Testimoni varietali: criteri di scelta

La varietà in iscrizione dovrà essere confrontata con varietà di riferimento scelte tra le varietà più diffuse e rappresentative negli ambienti di coltivazione italiani. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costitutore nel questionario tecnico. Tale specificità dovrà tenere conto della tipologia di utilizzazione, delle caratteristiche qualitative e merceologiche, della classe di precocità e di altri caratteri bio-agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della

potenzialità produttiva e del tipo di utilizzazione, nonché di caratteristiche specifiche segnalate dal costitutore e ritenute di significativo interesse.

I testimoni varietali sono individuati da Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori, in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

3.2 Località:criteri di scelta

Le località di prova dovranno essere scelte nell'ambito degli areali pedoclimatici di maggiore diffusione della specie.

3.3 Modalità di realizzazione della prova

Le modalità di realizzazione della prova sono riportate nell'*allegato n. 4*.

In ogni località di prova dovrà essere adottata la tecnica di ordinaria coltivazione della specie in uso nell'area.

3.4 Valutazione dei risultati

I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati nell'*allegato n. 5*.

4. DETERMINAZIONI QUALITATIVE

Scopo delle determinazioni qualitative è la valutazione dell'utilizzazione della produzione secondo gli usi standard per la specie. Le analisi previste e le metodiche di riferimento sono riportate nell'*allegato n. 6*.

5. ISCRIZIONE CON UN SOLO ANNO DI PROVE UFFICIALI

Al fine di abbreviare i tempi per iscrivere una varietà al registro, il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà ad un solo anno di prove ufficiali ed effettuando direttamente un primo anno sotto sorveglianza ufficiale.

In questo caso e fin dal 1° anno di prove, il costitutore deve:

- inviare la domanda di iscrizione entro il 15 gennaio secondo le modalità previste al punto 1.3;
- indicare che intende avvalersi della possibilità fornita dal presente paragrafo,
- comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e agronomiche e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le analisi di qualità e le analisi elettroforetiche.

Il costitutore, inoltre, deve comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove.

Le prove condotte dal costitutore devono essere eseguite in conformità ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali, il numero e la distribuzione delle località. Il costitutore deve altresì inviare al Centro di coordinamento entro il 15 febbraio un campione di 250 semi per ciascun parentale e componente e 250 semi per l'ibrido. Il Centro di coordinamento provvederà ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore.

Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale) oltre alla conferma della domanda di iscrizione, che dovrà pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari indicati al punto 1.3, dovranno essere inviati:

- i risultati della prova descrittiva effettuata secondo le modalità indicate al punto 2 e la valutazione dell'omogeneità; inoltre il costitutore deve presentare i risultati delle analisi elettroforetiche effettuate secondo il protocollo allegato alla linea guida CPVO-TP/81/1 e riportato nell'*allegato n. 3*;
- i risultati della prova agronomica sulla varietà eseguita secondo il protocollo d'esame riportato nell'*allegato n. 4*;
- i risultati delle determinazioni qualitative eseguite secondo le metodiche di riferimento riportate nell'*allegato n. 6*;
- i risultati di eventuali accertamenti speciali.

Al Centro di coordinamento i risultati delle prove devono essere inviati in forma elettronica.

Per l'anno di prova ufficiale il costitutore deve inviare entro il 15 febbraio il materiale indicato al paragrafo 1.4 per il primo anno.

Qualora risultino discrepanze tra i risultati dei due anni di prova, il MiPAAF, su parere della commissione sementi, d'intesa con il costitutore, dispone l'effettuazione di un ulteriore anno di prova

6. RAPPORTI CON IL COSTITUTORE

Il costitutore dovrà essere informato tempestivamente dal Centro di Coordinamento di problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove.

Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varietà verranno messi a disposizione del costitutore interessato.

Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varietà verranno messi a disposizione del costitutore interessato dopo le valutazioni della Commissione Sementi.

7. COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati nell'*allegato n. 7.*

Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del paragrafo 1.6 saranno definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF.

Qualora il costitutore si avvalga della possibilità di cui al precedente punto 5 il costo, relativamente all'anno di prova realizzato a sua cura, è limitato alla spesa di coordinamento.

ALLEGATO *1*

QUESTIONARIO TECNICO

(Rif.: CPVO TP/081/1 Final del 31.10.2002)

1.	**SPECIE: GIRASOLE– *Helianthus annuus* L.**				
2.	**RICHIEDENTE – indicare se diverso dal costitutore: SI ☐ NO ☐**				
	Nome:				
	Indirizzo:				
	N° tel:		N° fax:		e-mail:
3.	**DENOMINAZIONE PROPOSTA O RIFERIMENTO DEL COSTITUTORE**				
	La denominazione è : un codice (C) ☐ o un nome di fantasia (F) ☐				
	La denominazione è : provvisoria ☐ definitiva ☐				
4.	**GENEALOGIA ED INFORMAZIONI SULLE MODALITA DI SELEZIONE, MANTENIMENTO E RIPRODUZIONE DELLA VARIETÀ**				
4.1	**Tipo di materiale**				
	a) linea inbred	☐			
	linea maschiosterile	☐			
	linea maschiofertile	☐			
	b) ibrido	☐			
	ibrido semplice maschiosterile	☐			
	ibrido semplice maschiofertile	☐			
	ibrido a tre vie	☐			
	c) varietà a libera impollinazione	☐			
	d) altro (specificare)	☐			
4.2	**Le informazioni relative ai componenti delle varietà ibride devono essere fornite compilando il documento Mod.RNV.QT.CONF.09.**				
	N.B.: se si utilizza il sistema della maschiosterilità, indicare il nome del costitutore della linea parentale femminile:				
4.3	**Origine**				
	a) incrocio (indicare varietà parentali)	☐			
	b) mutazione (indicare varietà parentale)	☐			
	c) ritrovamento (specificare)	☐			
	d) altro (specificare)	☐			
4.4	**Metodo di propagazione**				
	a) talea	☐			
	b) propagazione *in vitro*	☐			
	c) seme	☐			

	d) altro (specificare)		☐	
4.5	**Origine geografica della varietà:** nel caso di varietà che hanno come origine mutazione/ritrovamento o altro, indicare la regione e il Paese in cui la varietà è stata scoperta e sviluppata			
5.	**CARATTERISTICHE VARIETALI DA INDICARE** (i numeri tra parentesi sono riferiti ai caratteri indicati nelle direttive d'esame; indicare con una croce un solo livello di espressione per ciascun carattere)			
	Carattere			Varietà di riferimento
5.1	**(4.) Foglia: colore verde**			
	chiaro	3	☐	H 52.9.1.1
	medio	5	☐	HA 821
	scuro	7	☐	HA 303
5.2	**(5.) Foglia: bollosità**			
	assente o molto lieve	1	☐	
	lieve	3	☐	HA 342, RHA 273
	media	5	☐	HA 291
	forte	7	☐	HA 303, RHA 361
	molto forte	9	☐	
5.3	**(14.) Epoca di fioritura**			
	molto precoce	1	☐	HA 302, RHA 381
	precoce	3	☐	RHA 273
	media	5	☐	RHA 274
	tardiva	7	☐	RHA 271
	molto tardiva	9	☐	RHA 361

	Carattere			Varietà di riferimento
5.4	**(19.) Fiori ligulati: colore**			
	avorio	1	☐	
	giallo chiaro	2	☐	
	giallo medio	3	☐	HA 89
	giallo arancio	4	☐	RHA 361
	arancio	5	☐	CM 587, RHA 295
	porpora	6	☐	
	bruno rossastro	7	☐	
	multicolore	8	☐	
5.5	**(28.) Pianta: altezza (alla maturità)**			
	molto bassa	1	☐	HA 379

	bassa	3	☐	HA 291
	media	5	☐	RHA 801
	alta	7	☐	H 52.9.1.1
	molto alta	9	☐	
5.6	**(29.) Pianta: ramificazioni (escluse le ramificazioni dovute a fattori ambientali)**			
	assenti	1	☐	HA 89
	presenti	9	☐	RHA 271
5.7	**(38.) Seme: colore principale**			
	bianco	1	☐	
	grigio-biancastro	2	☐	
	grigio	3	☐	Trisun 860
	marrone chiaro	4	☐	
	marrone medio	5	☐	RHA 273
	marrone scuro	6	☐	
	nero	7	☐	HA 89
	porpora	8	☐	
5.8	**(39.) Seme: striature sul margine**			
	assenti o molto lievemente marcate	1	☐	RHA 273
	lievemente marcate	2	☐	H 52.9.1.1
	fortemente marcate	3	☐	HA 89
5.9	**(40.) Seme: striature tra i margini**			
	assenti o molto lievemente marcate	1	☐	RHA 273
	lievemente marcate	2	☐	RHA 293
	fortemente marcate	3	☐	HA 89

6. **VARIETÀ SIMILI E CARATTERI CHE LI DISTINGUONO DA ESSE**
(con riferimento all'elenco dei caratteri ed alla classificazione riportata nella scheda descrittiva)

Denominazione della/e varietà simile/i	Carattere in cui la/e varietà simile/i è/sono differente/i (1)	Classe di espressione della/e varietà simile/i	Classe di espressione della/e varietà candidata/e

(1) nel caso in cui lo stato di espressione sia lo stesso per entrambe le varietà, indicare la grandezza della differenza.

7. **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI PER LA DETERMINAZIONE DEI CARATTERI DISTINTIVI DELLA VARIETA'**

7.1.1 **Resistenza a parassiti e malattie**

a) Peronospora (indicare le razze) ☐

	b) Ruggine	☐	
	c) Altri parassiti (specificare)	☐	
7.2	**Eventuali indicazioni particolari per l'esame della varietà**		
7.3	**Altre informazioni utili per l'identificazione della varietà**		
8.	**LA VARIETÀ' È DA CONSIDERARSI UN ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO COSI' COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 2 DELLA DIR. 2001/18/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE?** **SI** ☐ **NO** ☐ In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.		

9.	**LA VARIETÀ' È DESTINATA A ESSERE IMPIEGATA COME ALIMENTO RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 1829/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE?** **SI** ☐ **NO** ☐ In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.
10.	**AREALE DI COLTIVAZIONE SUGGERITO – è possibile indicare più di un ambiente** **Nord** ☐ **Centro** ☐ **Sud e isole** ☐ **Altro** ☐ **specificare**
11.	**DESTINAZIONE D'USO DEL PRODOTTO**

a) olio e panello	☐	
varietà a medio contenuto in acido oleico	☐	
varietà ad alto contenuto in acido oleico	☐	
varietà ad alto contenuto in acido linoleico	☐	
b) becchime e consumo umano diretto	☐	
contenuto proteico (%ss)	☐	
c) altra utilizzazione (specificare)	☐	

Luogo e data	Firma e Timbro

ALLEGATO *1.1*

QUESTIONARIO TECNICO – PARTE CONFIDENZIALE

(Rif.: punto 4. del questionario tecnico)

Allegato alla domanda d'iscrizione al Registro italiano delle Varietà presentata in data

1.	**RICHIEDENTE:**	
	Nome:	

2.	**SPECIE:**	
	Denominazione scientifica:	
	Denominazione volgare:	

3.	**DENOMINAZIONE DELLA VARIETA':**	
	Eventuale riferimento del costitutore:	
	Denominazione proposta:	
	TIPO: Ibrido semplice ☐ a tre vie ☐ doppio ☐	
	FORMULA (indicare per primo il componente femminile)	

4.	**COMPONENTI GENEALOGICI**	
	se appartengono al costitutore	**se non appartengono al costitutore**

5.	**DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI**	
	CODIFICAZIONE	DECODIFICAZIONE

6.	**PARENTALE FEMMINILE:**	
	PARENTALE MASCHILE:	

7.	**INFORMAZIONI ADDIZIONALI, INCLUSI I DATI RELATIVI A COLTIVAZIONE (ES.:DATA DI SEMINA)**

Luogo e data

Timbro e firma del Richiedente

ALLEGATO 2

SCHEDA DESCRITTIVA

Nome scientifico della specie:	***Helianthus annuus* L.** (Girasole)
Denominazione varietale:	
Costitutore:	
Responsabile conservazione in purezza:	
Rappresentante in Italia:	
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova di iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documento CPVO:	TP/081/1 Final del 31.10.2002
Data e riferimento documento UPOV:	TP/081/6 del 05.04.2000

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo		Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento
1.	1.	1.	A2 - VG		Ipocotile: colorazione antocianica		
				1	assente	☐	HA 850
				9	presente	☐	RHA 271
2.	2.	2.	A2 - VG		Ipocotile: intensità della colorazione antocianica		
				3	debole	☐	H 52.6.3
				5	media	☐	HA 290
				7	forte	☐	RHA 271
3.	3.	3.	E4 - VG		Foglia: dimensioni		
				3	piccola	☐	HA 124
				5	media	☐	HA 821
				7	grande	☐	DK 3790
4.	4.	4.	E4 - VG		Foglia: colore verde		
				3	chiaro	☐	H 52.9.1.1
				5	medio	☐	HA 821
				7	scuro	☐	HA 303
5.	5.	5.	E4 - VG		Foglia: bollosità		
				1	assente o molto lieve	☐	
				3	lieve	☐	HA 342, RHA 273
				5	media	☐	HA 291
				7	forte	☐	HA 303, RHA 361
				9	Molto forte	☐	

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
6.	6.	6.	E4 - VG	Foglia: seghettatura			
(+)				1	isolata o molto fine	☐	HA 393
				3	fine	☐	HA 124
				5	media	☐	RHA 271
				7	grossa	☐	RHA 299
				9	molto grossa	☐	
7.	7.	7.	E4 - VG	Foglia: forma della sezione trasversale			
(+)				1	fortemente concava	☐	
				2	debolmente concava	☐	RHA 273
				3	appiattita	☐	H 55.9.1.1
				4	debolmente convessa	☐	HA 303
				5	fortemente convessa	☐	
8.	8.	8.	E4 - VG	Foglia: forma della parte distale			
(+)				1	lanceolata	☐	
				2	da lanceolata a triangolare stretta	☐	
				3	triangolare stretta	☐	RHA 855
				4	da triangolare stretta a triangolare larga	☐	
				5	triangolare larga	☐	HA 821
				6	da triangolare larga ad acuminata	☐	
				7	da triangolare larga ad arrotondata	☐	HA 303
				8	acuminata	☐	HA 124
				9	arrotondata	☐	HA 234
9.	9.	9.	E4 - VG	Foglia: auricole			
(+)				1	assenti o molto piccole	☐	HA 290
				3	piccole	☐	
				5	medie	☐	HA 852
				7	grandi	☐	HA 89
				9	molto grandi	☐	HA 303
10.	10.	10.	E4 - VG	Foglia: ali			
(+)				1	assenti o molto debolmente marcate	☐	HA 89
				2	debolmente marcate	☐	
				3	fortemente marcate	☐	RHA 274, RHA 348
11.	11.	11.	E4 - VG	Foglia: angolo delle nervature laterali più basse			
(+)				1	acuto	☐	HA 290, RHA 295
				2	retto o quasi retto	☐	HA 89
				3	ottuso	☐	HA 303

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
12.	12.	12.	E4 - VG	Foglia: altezza dell'estremità del lembo in rapporto all'inserzione del peziolo (a 2/3 dell'altezza pianta)			
(+)				3	basso	☐	RHA 275
				5	medio	☐	RHA 274
				7	alto	☐	RHA 400
13.	13.	13.	F1 - VG	Stelo: pelosità alla sommità (ultimi 5 cm)			
				1	assente o molto debole	☐	
				3	debole	☐	RHA 271
				5	media	☐	RHA 273
				7	forte	☐	HA 303
				9	molto forte	☐	
14.	14.	14.	MS o MG	Epoca di fioritura			
(+)				1	molto precoce	☐	HA 302, RHA 381
				3	precoce	☐	RHA 273
				5	media	☐	RHA 274
				7	tardiva	☐	RHA 271
				9	molto tardiva	☐	RHA 361
15.	15.	15.	F3.2 - VG	Fiori ligulati: densità			
				3	radi	☐	HA 385
				5	medi	☐	HA 89
				7	fitti	☐	
16.	16.	16.	F3.2 - VG	Fiori ligulati: forma			
(+)				1	fusiforme	☐	H 52.9.1.1
				2	ovato stretta	☐	
				3	ovato larga	☐	
				4	arrotondata	☐	
17.	17.	17.	F3.2 - VG	Fiori ligulati: disposizione			
				1	piana	☐	HA 89
				2	ricurvata longitudinalmente	☐	HA 850
				3	ondulata	☐	HA 234
				4	fortemente ricurvata verso la parte posteriore del capolino	☐	CM 592
18.	18.	18.	F3.2 - VG	Fiori ligulati: lunghezza			
				3	corta	☐	RHA 361
				5	media	☐	HA 89
				7	lunga	☐	H 52.6.3
19.	19.	19.	F3.2 - VG	Fiori ligulati: colore			
				1	avorio	☐	

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
				2	giallo chiaro	☐	
				3	giallo medio	☐	HA 89
				4	giallo arancio	☐	RHA 361
				5	arancio	☐	CM 587, RHA 295
				6	porpora	☐	
				7	bruno rossastro	☐	
				8	multicolore	☐	
20.	20.	20.	F3.2 - VG	Fiori tubulosi: colore			
				1	giallo	☐	
				2	arancione	☐	HA 89
				3	porpora	☐	
21.	21.	21.	F3.2 - VG	Fiori tubulosi: colorazione antocianica dello stigma			
(+)				1	assente	☐	HA 89
				9	presente	☐	H 55.9.1.1, HA 348
22.	22.	22.	F3.2 - VG	Fiori tubulosi: intensità della colorazione antocianica dello stigma			
(+)				3	debole	☐	HA 290, HA 394
				5	media	☐	HA 60, HA 291
				7	forte	☐	RHA 348
23.	23.	23.	F3.2 - VG	Fiori tubulosi: produzione di polline			
				1	assente	☐	
				9	presente	☐	
24.	24.	24.	F3.2 - VG	Brattee: forma			
(+)				1	nettamente allungata	☐	HA 379
				2	né nettamente allungata né nettamente arrotondata	☐	HA 292
				3	nettamente arrotondata	☐	RHA 801
25.	25.	25.	F3.2 - VG	Brattee: lunghezza dell'apice			
(+)				3	corta	☐	RHA 273, RHA 361
				5	media	☐	HA 302
				7	lunga	☐	HA 292, HA 55.9.2.1.1
				9	molto lunga	☐	H 52.6.3
26.	26.	26.	F3.2 - VG	Brattee: colore verde della faccia esterna			
				3	chiaro	☐	H52.9.1.1
				5	medio	☐	HA 337, HA 343
				7	scuro	☐	RHA 234
27.	27.	27.	M0 - VG	Brattee: portamento in rapporto al capolino			
				1	non avvolgente o molto debolmente avvolgente	☐	H 52.9.1.1
				2	leggermente avvolgente	☐	HA 337, HA 343
				3	fortemente avvolgente	☐	RHA 243

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
28.	28.	28.	M0-MS o MG	Pianta: altezza			
(+)				1	molto bassa	☐	HA 379
				3	bassa	☐	HA 291
				5	media	☐	RHA 801
				7	alta	☐	H 52.9.1.1
				9	Molto alta	☐	
29.	29.	29.	M0-M2 - VG	Pianta: ramificazioni (escluse le ramificazioni dovute a fattori ambientali)			
				1	assenti	☐	HA 89
				9	presenti	☐	RHA 271
30.	30.	30.	M0-M2 - VG	Pianta: tipo di ramificazioni (escluse le ramificazioni dovute a fattori ambientali)			
(+)				1	solo basali	☐	RHA 295
				2	prevalentemente basali	☐	
				3	totali	☐	RHA 273
				4	prevalentemente apicali	☐	RHA 271
				5	solo apicali	☐	RHA 294
31.	31.	31.	M0-M2 - VG	Pianta: posizione del capolino laterale più alto in rapporto al capolino centrale			
				1	al di sopra	☐	RHA 361
				2	allo stesso livello	☐	RHA 857
				3	al di sotto	☐	RHA 274
32.	32.	32.	M3 - VG	Capolino: portamento			
(+)				1	orizzontale	☐	
				2	inclinato	☐	
				3	verticale	☐	RHA 395
				4	semireclinato con stelo diritto	☐	
				5	semireclinato con stelo arcuato	☐	
				6	reclinato con stelo diritto	☐	
				7	reclinato con stelo leggermente arcuato	☐	
				8	reclinato con stelo fortemente arcuato	☐	
				9	ritorto	☐	
33.	33.	33.	M3 - VG	Capolino: taglia			
				3	piccolo	☐	RHA 273
				5	medio	☐	RHA 271
				7	grande	☐	H 52.9.1.1
34.	34.	34.	M3 - VG	Capolino: forma del lato portante i semi			
(+)				1	fortemente concavo	☐	
				2	leggermente concavo	☐	

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo		Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento
				3	appiattito	☐	RHA 273
				4	leggermente convesso	☐	HA 89
				5	fortemente convesso	☐	CM 400
				6	difforme	☐	RHA 271
35.	35.	35.	M4 - VG		Seme: dimensioni		
				3	piccolo	☐	RHA 801
				5	medio	☐	HA 89
				7	grande	☐	HA 292
				9	molto grande	☐	HA 316
36.	36.	36.	M4 - VG		Seme: forma		
(+)				1	allungata	☐	HA 60
				2	ovata stretta	☐	RHA 271
				3	ovata larga	☐	HA 89
				4	arrotondata	☐	CM 447
37.	37.	37.	M4 - VG		Seme: spessore in rapporto alla larghezza		
				3	sottile	☐	RHA 274
				5	medio	☐	RHA 271
				7	spesso	☐	
38.	38.	38.	M4 - VG		Seme: colore principale		
(+)				1	bianco	☐	
				2	grigio-biancastro	☐	
				3	grigio	☐	Trisun 860
				4	marrone chiaro	☐	
				5	marrone medio	☐	RHA 273
				6	marrone scuro	☐	
				7	nero	☐	HA 89
				8	porpora	☐	
39.	39.	39.	M4 - VG		Seme: striature sul margine		
(+)				1	assenti o molto lievemente marcate	☐	RHA 273
				2	lievemente marcate	☐	H 52.9.1.1
				3	fortemente marcate	☐	HA 89
40.	40.	40.	M4 - VG		Seme: striature tra i margini		
(+)				1	assenti o molto lievemente marcate	☐	RHA 273
				2	lievemente marcate	☐	RHA 293
				3	fortemente marcate	☐	HA 89
41.	41.	41.	M4 - VG		Seme: colore delle striature		
				1	bianco	☐	RHA 295
				2	grigio	☐	HA 89

N°	CPVO	UPOV	Stadio, Metodo		Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento
				3	marrone	☐	HA 292
				4	nero	☐	Narval 30

Legenda:

* lo stadio ottimale di sviluppo per l'accertamento di ogni carattere è indicato da numeri e lettere indicate di seguito. Le sigle indicano i diversi modi per la valutazione della distinguibilità:

MG misurazione di un gruppo di piante o parti di piante,

MS misurazione di singole piante a parti di piante,

VG valutazione visiva di una singola osservazione di un gruppo di piante o parti di piante.

(+) vedere di seguito la descrizione del carattere.

Carattere 6 – Foglia: seghettatura

Carattere 7 – Foglia: forma della sezione trasversale (nella parte mediana della foglia) (indicata dalla freccia)

Carattere 8 – Foglia: forma della parte distale

Carattere 9 – Foglia: auricole

1 assenti o molto piccole — 3 piccole — 5 medie — 7 grandi — 9 molto grandi

Carattere 10 – Foglia: ali (parenchima alla base delle nervature laterali)

1 assenti o molto debolmente marcate — 2 debolmente marcate — 3 fortemente marcate

Carattere 11 – Foglia: angolo delle nervature laterali più basse

1 acuto — 2 retto o quasi retto — 3 ottuso

Carattere 12 – Foglia: altezza dell'estemità del lembo in rapporto all'inserzione del peziolo

3 basso | 5 medio | 7 alto

Carattere 14 – Epoca di fioritura

L'epoca di fioritura si rileva quando il 50% delle piante sono in fiore. Una pianta è considerata in fiore quando presenta almeno un fiore ligulato eretto e colorato.

Carattere 16 – Fiori ligulati: forma

1 fusiforme | 2 ovato stretta | 3 ovato larga | 4 arrotondata

Caratteri 21 e 22 – Fiori tubulosi: colorazione antocianica dello stigma (21) ed intensità della stessa (22)

La colorazione antocianica va rilevata sugli stigmi dei fiori situati sulla parte mediana del disco fiorale subito dopo che il polline è apparso all'estremità delle antere.

Carattere 24 – Brattee: forma

1	2	3
nettamente allungata	né nettamente allungata né nettamente arrotondata	nettamente arrotondata

Carattere 25 – Brattee: lunghezza dell'apice

L'apice comincia dove la nervatura cambia direzione - indicato con la freccia.

Carattere 28 – Pianta: altezza

Differenti condizioni ambientali possono richiedere scale diverse per linee, ibridi e varietà a libera impollinazione.

Carattere 30 – Pianta: tipo di ramificazione (escluse le ramificazioni dovute a fattori ambientali)

<u>Carattere 32</u> – Capolino: portamento

<u>Carattere 34</u> – Capolino: forma del lato portante i semi

<u>Carattere 36</u> – Seme: forma

Carattere 38 – Seme: colore principale

Il colore principale del seme è quello che occupa la maggiore area. In caso di dubbio, il colore più scuro è considerato quello principale.

Caratteri 39 e 40 – Seme: striature sul margine (39) e tra i margini (40).

sul margine tra i margini

STADI VEGETATIVI

(quando il 50% delle piante ha raggiunto quello stadio)

Germinazione – Emergenza (A)

A1

Comparsa dell'epicotile croce

A2

Emergenza dei cotiledoni e prime foglie visibili

B 3 - B 4

Comparsa del secondo paio di foglie opposte di circa 4 cm di lunghezza; i pezioli sono visibili dal basso

Bottone fiorale (E)

E1

Comparsa del bottone fiorale interamente inserito al centro delle giovani foglie; stadio di bottone stellato.

E2

Il bottone si distacca dalla corona fogliare,le brattee sono nettamente distinte dalle foglie.Il suo diametro varia da 0.5 a 2 cm.

E3

Il bottone è nettamente fuori dalle foglie, il suo diametro varia da 5 a 8 cm, si posiziona orizzontalmente. Una parte delle brattee si dispiega.

Fioritura (F)

F1

Il bottone fiorale si inclina.

I fiori ligulati sono perpendicolari al disco fiorale.

F3.2

I tre cerchi di fiori tubulosi più esterni presentano le antere visibili, libere e stigmi sviluppati.

Maturità (M)

M 0

Caduta dei fiori ligulati.

Il dorso del capolino è ancora verde.

M2

Il dorso del capolino è giallo.

Le brattee sono per 3/4 marrone.

L'umidità del seme è 20-25%.

M 3

Il dorso del capolino è marrone marmorizzato

Le brattee sono marroni. Lo stelo si dissecca.

L'umidità del seme è circa 15%.

M4

Tutti gli organi della pianta sono marrone scuro.

L'umidità del seme è circa 10%.

ALLEGATO *3*

PROTOCOLLO TECNICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE LINEE PARENTALI E DELLE VARIETÀ IBRIDE DI GIRASOLE MEDIANTE ELETTROFORESI ISOENZIMATICA

Scopo della prova

La descrizione del fenotipo enzimatico viene effettuata principalmente per il controllo della formula dell'ibrido.

In caso di dubbio questi caratteri possono essere impiegati a integrazione della descrizione morfofisiologica per la valutazione dell'omogeneità e distinguibilità effettuata in campo.

Campioni

Campione di analisi per la validazione della formula

Linee pure: 10 individui.

ibridi semplici: 4 individui

ibridi a tre vie: 10 individui

Campione di analisi per la valutazione della distinguibilità, della omogeneità e della stabilità

Devono essere analizzati almeno 40 individui dell'ibrido e di ciascuno dei suoi componenti.

Analisi isoenzimatica

Sono presi in esame i seguenti sistemi enzimatici: EM (Enzima Malico), PGI (Phospogluco-isomerasi), PGD (Phosphogluconato-deidrogenasi), PGM (Phosphogluco-mutasi), ShDH (Scikimico deidrogenasi),

Attrezzatura:

- Piastra riscaldante
- Fabbricatore di ghiaccio
- Agitatore ad asta

- Criostato/frigorifero
- Bilancia di precisione
- Cella per elettroforesi orizzontale refrigerata
- Alimentatore (500V, 200 mA)
- Vassoi in plexiglas per la preparazione del gel (22 cm x 17 cm x 1 cm)
- Congelatore – 80°C

Reagenti

Tutti i reagenti devono essere di tipo “AnalaR” o di grado migliore.

- α-D-Glucosio 1Phosphato monoidrato, sale disodico
- α-NADP: α- Nicotinamide adenin dinucleotide phosphato, sale disodico
- Acido 6-phosphogluconico, sale trisodico
- Acido Acetico glaciale
- Acido Citrico monoidrato
- Acido cloridrico
- Acido Ethylendiamino-tetracetico sale disodico (EDTA)
- Acido L-Malico, sale monosodico
- Acido Scikimico
- Amido per elettroforesi
- Blu di Bromophenolo
- D-Fruttosio 6-phosphato, sale disodico
- Etanolo 95%
- Glucosio 6phosphato deidrogenasi (SIGMA G 58859)
- Idrossido di sodio
- L-Istidina base
- Magnesio cloruro, esaidrato
- MTT: Dimethylthiazol diphenyltetrazolium
- NBT: Nitro Blue Tetrazolium
- PMS: Phenazine methosulphate
- Polovinil Pirrolidone (PVP 40)
- β-Mercatoetanolo

- Tris

Soluzioni

Soluzione estraente

0,1 M Tris HCl (pH 7,2) + 0,2% β-Mercatoetanolo, allo scopo di migliorare la rilevazione dell' enzima Phosphogluconato deidrogenasi è consigliabile aggiungere PVP 40 (2% p/v).

Soluzioni per l'elettroforesi

Sistema tampone a pH 6.5

Adatto per la rivelazione dei seguenti sistemi enzimatici: PGM, ShDH.

Soluzione stock 0,364 M L-Istidina-citrato:

50,44g L-Istidina, 8,34g Acido citrico monoidrato. Portare a volume (1000ml).

Tampone di corsa 0,072M L-Istidina-citrato pH 6,5:

Diluire la soluzione stock in rapporto1:5 (400ml stock sol. Portare a 2000 ml)

Tampone per il gel 0,024 M L-Istidina-citrato

Diluire la soluzione stock in rapporto1:15 (80ml stock sol. Portare a 1200 ml)

Sistema tampone a pH 5,7

Adatto per la rivelazione di PGI, PGD, EM .

Tampone di corsa 0,067M L-Istidina-citrato pH 5,7:

20,18 g L-Istidina, 8,34g Acido citrico monoidrato. Portare a volume (2000ml).

Tampone per il gel 0,011 M L-Istidina-citrato

Diluire il tampone di corsa in rapporto 1:6 (200ml tampone di corsa portare a 1200ml)

Soluzioni per la colorazione

Soluzioni stock

1M Tris-HCl pH 8,5

121,1 g Tris , portare a 1l con acqua distillata. Aggiustare il pH con Acido cloridrico.

1M Tris-HCl pH 7,5

121,1 g Tris , portare a 1l con acqua distillata. Aggiustare il pH con Acido cloridrico.

Colorazione

EM (Enzima Malico)

Soluzione Sodio-maleato

Acido L-malico	2,5g
Acqua distillata	50ml

Aggiustare il pH a 8 con NaOH 1M

Tris HCl pH 7,5 0,1M	100ml
Soluzione Sodio-maleato	4ml
NADP	17,5mg
NBT	10mg
PMS	3mg
$MgCl_2$	200mg

Incubare a 37°C per almeno 2 ore.

Fissare in Acido Acetico al 7%.

PGM (Fosfoglucomutasi)

Tris-HCl pH 8,5 0,1M	100ml
α-D-glucosio 1P	150mg
EDTA	150mg
$MgCl_2$	200mg
NADP	10mg
MTT	15mg

PMS	1,5mg
Glucosio 6P deidrogenasi	40 U

Incubare a 37°C per ½ h.

Fissare in Acido acetico al 7%.

PGD (Fosfogluconato deidrogenasi) e PGI (Fosfoglucoisomerasi)

Tris-HCl pH 7,5 0,1 M	90ml
Fruttosio 6P	100mg
Acido 6P-gluconico	60mg
$MgCl_2$	100mg
NADP	10mg
MTT	10mg
PMS	3mg
Glucosio 6P deidrogenasi	40 U

Per colorare solo per PGI non aggiungere l'Acido 6P-gluconico; per rilevare solo la PGD eliminare dalla soluzione Fruttosio 6P e Glucosio 6P deidrogenasi.

Incubare a 37°C per circa 2 ore .

Fissare in Etanolo 40%.

ShDH (Scikimico Deidrogenasi)

Tris-HCl pH 8,5 0,2M	100ml
Acido Scikimico	50mg
NADP	12mg
MTT	10mg
PMS	1,5mg

Incubare a 37°C per circa 2 ore .

Fissare in Etanolo 40%.

Procedura

Germinazione

Linee pure e ibridi : lasciare germinare i semi su carta da filtro satura di acqua per 3 giorni a 25°C al buio.

Estrazione

Per evitare la degradazione delle molecole enzimatiche si raccomanda di lavorare a 4°C. Eliminare il tegumento, porre i cotiledoni in un mortaio tenuto freddo e aggiungere circa 300μl di soluzione estraente preparata al momento e macinare. Trasferire l'estratto in provetta e centrifugare a 4°C per 20 minuti a 15000xg .

Per mantenere inalterata la sua attività enzimatica il campione deve essere conservato in congelatore a –30° C o -80°C.

Preparazione del gel

Preparare il gel il giorno prima della corsa.

Per due gel (18cmx18cmx1cm) al 12,5% di amido mescolare in una beuta da vuoto 128 g di amido per elettroforesi con 1020 ml della soluzione tampone adatta.

Riscaldare la miscela a 78°C (punto di massima viscosità della soluzione stessa) tenendo in agitazione mediante l'utilizzo di un agitatore meccanico ad asta.

Degasare per qualche secondo e versare il gel nei vassoi evitando la formazione di bolle d'aria.

Lasciare il gel a temperatura ambiente per circa 45 minuti, successivamente metterlo in frigorifero per 1 ora a 4°C.

Ricoprire il gel con un film di polietilene per evitare la disidratazione, e lasciare a temperatura ambiente per tutta la notte. Prima della corsa raffreddare il gel per 1 ora a 4°C.

Corsa elettroforetica

Riempire le vasche degli elettrodi con una quantità adeguata di tampone di corsa raffreddato a 4°C.

Tagliare il gel a circa 1cm dal catodo e inserire lungo il taglio i campioni imbibiti su pezzetti di carta (15x2mm) per cromatografia Whatman n°3. Inserire un campione di soluzione di Blu Bromo Phenolo per controllare l'andamento della migrazione. Dopo 20-30 minuti togliere i pezzetti di carta da filtro e proseguire la corsa fino a che il BBP è migrato per circa 15 cm (circa 5 h). Mantenere la temperatura dell'intero sistema attorno ai 4°C.

Sistema tampone	Condizioni di corsa	Distanza percorsa dal BBP	Durata	Sistemi enzimatici
Histidina-citrato pH 5,7	260V per 15 min poi 290V	13cm	5h	EM, PGI, PGD
Histidina-citrato pH 6,5	240V per 15 min poi 280V	11cm	5h	PGM, ShDH

Al termine della corsa il gel è tagliato a fette dello spessore di 1-1,5mm; ciascuna fetta è messa ad incubare a 37°C al buio con la soluzione di colorazione specifica per ciascun enzima.

Interpretazione dei risultati

Per l'interpretazione dei risultati si fa riferimento ai pattern elettroforetici presentati nel documento CPVO, che descrivono la variabilità riguardante i diversi sistemi enzimatici riscontrata all'interno della specie. Per controllare l'andamento della corsa elettroforetica e facilitare la lettura degli zimogrammi per ogni sistema enzimatico saranno utilizzate, come marcatori, alcune linee pure di riferimento a composizione nota riportate in tabella sottostante.

	Em 1	Pgd 1	Pgi 2	ShDh	Pgm 4
HA89	2/2			2/2	4/4
RH274	4/4	2/2	2/2		2/2
HA850		4/4			
H559211			4/4		
Santafè		2/4	2/4		

Interpretazione genetica degli zimogrammi

Enzima	Struttura Quaternaria	Locus	allele
Enzima Malico (EM)	tetramerico	Me1	2, 4
Phosphoglucomutasi (PGM)	monomerico	Pgm 4	2, 4
Phosphoglucoisomerasi (PGI)	dimerico	Pgi2	2, 4
6- phosphogluconato deidrogenasi (PGD)	dimerico	Pgd11	2, 4
Scikimico deidrogenasi (ShDH)	monomerico	Shdh1	2, 4

Bands
4 EM1 2
3 EM1 2 - 1 EM1 4
2 EM1 2 - 2 EM1 4
1 EM1 2 - 3 EM1 4
4 EM1 4
Em1
2/2
4/4
2/4
+

Bands
PGM4 2
PGM4 4, PGM3 4
Pgm4
2/2
4/4
2/4
+

Bands
PGI2 2 - PGI2 2
PGI2 2 - PGI2 4
PGI2 4 - PGI2 4
Pgi2
2/2
4/4
2/4
+

Bands
PGD1 2 - PGD1 2
PGD1 2 - PGD1 4
PGD1 4 - PGD1 4
Pgd1
2/2
4/4
2/4
+

Bands
ShDH1 2
ShDH1 4
Shdh1
2/2
4/4
2/4
+

ALLEGATO *4*

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA

Numero dei campi prova

I campi prova dovranno essere almeno quattro e dovranno essere ubicati tra gli areali di maggiore diffusione della specie.

Varietà testimoni

Le varietà testimoni dovranno:

- essere almeno in numero di 6;
- comprendere diverse classi di precocità ed almeno 2 varietà ad alto contenuto in acido oleico;
- essere riviste periodicamente (vedere punto 3.1).

Nel caso di particolari tipologie di utilizzo (es. becchime e consumo umano diretto) la varietà candidata dovrà essere confrontata con almeno 2 varietà di riferimento.

Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con almeno tre repliche. In presenza di più di ottanta varietà, inclusi i testimoni, i campi verranno suddivisi in base all'anno di prova delle varietà in iscrizione. Ogni campo dovrà includere gli stessi testimoni di riferimento.

La superficie di semina della parcella dovrà essere tale da garantire una superficie di raccolta di almeno 10 m^2 esente da effetti di bordo.

Le parcelle dovranno garantire un investimento finale di 5-6 piante/ m^2.

Le parcelle dovranno essere protette per evitare o limitare i danni da uccelli.

I rilievi da effettuare in ogni campo prova dovranno comprendere almeno:

- data di emergenza (50% dell'investimento previsto, con piante con cotiledoni aperti);
- data di fioritura (50% di piante fiorite con un fiore ligulato eretto e colorato);
- investimento alla raccolta (numero di piante / m^2);

- piante allettate (percentuale delle piante, non spezzate, con calatide che tocca o sfiora il terreno; la tendenza delle piante ad allettare con inclinazioni inferiori può essere indicata mediante note integrative);
- piante stroncate (percentuale delle piante con fusto spezzato);
- suscettibilità alle principali malattie fungine con particolare riferimento a peronospora e sclerotinia (valutare la presenza di sintomi riconducibili alla malattia utilizzando la seguente scala da 0 a 5: 0 - assenza di sintomi, 1 - presenza sporadica di sintomi, 2 - presenza limitata di sintomi ritenuta non influenzante la produzione, 3-4-5 - presenza crescente di sintomi con danni produttivi);
- produzione di acheni al 9% di umidità (t/ha: raccolta di tutte le piante comprese nelle superfici parcellari escluse, in caso di raccolta manuale, le calatidi delle piante allettate e stroncate);
- umidità alla raccolta (determinare la percentuale di umidità subito dopo la pesatura della produzione;
- peso di mille acheni (espresso in grammi).

ALLEGATO *5*

VALUTAZIONE DEI RISULTATI AGRONOMICI E LIMITI DI AMMISSIBILITÀ

Dall'analisi dei dati ottenuti verrà espresso, per ogni varietà candidata, un valore agronomico e di utilizzazione.

I dati della produzione saranno sottoposti ad analisi statistica della varianza e la varietà candidata sarà confrontata con la media dei testimoni di riferimento. La valutazione agronomica sarà positiva quando la media del biennio della produzione di acheni o di olio (t/ha) della varietà candidata è statisticamente superiore o uguale alla media dei testimoni di riferimento ($P \leq 0,05$).

ALLEGATO *6*

DETERMINAZIONI QUALITATIVE

Le analisi standard richieste sul seme sono relative a:

- tenore in olio;
- composizione acidica

Il tenore in olio deve essere rilevato su almeno quattro campioni di produzione di 50 g ottenuti da prove agronomiche di almeno quattro località. Il valore deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca.

La composizione acidica deve essere determinata su un campione di 50 g proveniente dalla prova descrittiva, ottenuto da almeno 3 calatidi autofecondate.

Sulle varietà destinate al consumo umano diretto e per becchime deve essere determinato il contenuto proteico (% s.s.). L'analisi è effettuata sul campione di 100 g ottenuto miscelando gli acheni delle tre repliche di ciascun campo.

Le metodiche di riferimento sono quelle riportate nelle seguenti norme:

- UNI EN ISO 5508: 1998 – analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;
- UNI EN ISO 5511: 1998 – determinazioni del contenuto in olio;
- UNI EN ISO 5509: 2001 – preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi;
- UNI 22605:1992 – sostanze proteiche vegetali determinazioni della sostanza grassa;
- UNI 22604:1992 – sostanze proteiche vegetali determinazione dei protidi grezzi.

ALLEGATO 7

COSTI DELLE PROVE PER L'ISCRIZIONE DI NUOVE VARIETA' DI GIRASOLE (PER ANNO E PER VARIETA')											
Tipologia	Spese generali di coordinamento	Prova descrittiva				Prova agronomica (per parcella)	Prova qualitativa			TOTALE	
		(Per parcella)		Elettroforesi (per analisi)							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
			parentali		parentali		resa in olio (per analisi)	Composizione acidica (per analisi)	Contenuto proteico (per analisi)		
Linea pura – I o II anno	290,00	132,00	-	85,00	-	-	-	-	-	(A+2B+D)	639,00
Ibrido semplice – I anno (da olio)	290,00	132,00	75,00	110,00	105,00	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+2C+D+E+12F+4G+H)	1.964,28
Ibrido semplice – II anno (da olio)	290,00	132,00	-	85,00	-	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+D+12F+4G+H)	1.684,28
Ibrido semplice – II anno (da olio) – punto 5	290,00	132,00	75,00	110,00	105,00	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+2C+D+E+12F+4G+H)	1.964,28
Ibrido a 3 vie – I anno (da olio)	290,00	132,00	75,00	158,00	140,00	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+4C+D+E+12F+4G+H)	2.197,28
Ibrido a 3 vie – II anno (da olio)	290,00	132,00	-	85,00	-	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+D+12F+4G+H)	1.684,28
Ibrido a 3 vie – Ii anno (da olio) – punto 5	290,00	132,00	75,00	158,00	140,00	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+4C+D+E+12F+4G+H)	2.197,28
Varietà a libera impollinazione I o II anno (da olio)	290,00	132,00	-	85,00	-	74,40	14,88	92,96	-	(A+2B+D+12F+4G+H)	1.684,28
Ibrido semplice – I anno (da becchime o per uso umano diretto)	290,00	132,00	75,00	110,00	105,00	74,40	-	-	72,00	(A+2B+2C+D+E+12F+4I)	2.099,80
Ibrido semplice – II anno (da becchime o per uso umano diretto)	290,00	132,00	-	85,00	-	74,40	-	-	72,00	(A+2B+D+12F+4I)	1.819,80
Ibrido semplice – II anno (da becchime o per uso umano diretto) – punto 5	290,00	132,00	75,00	110,00	105,00	74,40	-	-	72,00	(A+2B+2C+D+E+12F+4I)	2.099,80
Ibrido a 3 vie – I anno (da becchime o per uso umano diretto)	290,00	132,00	75,00	158,00	140,00	74,40	-	-	72,00	(A+2B+4C+D+E+12F+4I)	2.332,80
Ibrido a 3 vie – II anno (da becchime o per uso umano diretto)	290,00	132,00	-	85,00	-	74,40	-	-	72,00	(A+2B+D+12F+4I)	1.819,80
Ibrido a 3 vie – II anno (da becchime o per uso umano diretto) – punto 5	290,00	132,00	75,00	158,00	140,00	74,40	-	-	72,00	(A+2B+4C+D+E+12F+4I)	2.332,80
Varietà a libera impollinazione I o II anno (da becchime o per uso umano diretto)	290,00	132,00	-	85,00	-	74,40			72,00	(A+2B+D+12F+4I)	1.819,80

Nel caso previsto dal punto 1.4, ove sia richiesto un ulteriore approfondimento sui componenti, al costo dell'analisi elettroforetica prevista per il II anno, verrà addebitato un costo aggiuntivo di € 85,00 e al costo della prova descrittiva prevista per il II anno, verrà addebitato un costo aggiuntivo di € 150,00 per componente controllato nuovamente. Nel caso di utilizzo della maschiosterilità, occorre considerare il costo relativo al controllo della linea ristoratrice della fertilità pari a € 217.00 [€ 132.00 B) + € 85.00 (D)].

09A15154

DECRETO 26 novembre 2009.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione di denominazione, avanzata dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «Teo» a «Teofilo»;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole:

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
11660	Teofilo	HS	PRO.SE.ME. - Piazza Armerina (Enna)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A15042

DECRETO 26 novembre 2009.

Variazione di denominazione di varietà di girasole iscritte al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17/*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 10917 del sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di girasole «RA1000601», «RA1002484» 2 «RA1002535»;

Vista la nota n. 25143 del 30 ottobre 2009, con la quale il rappresentante legale della società Ragt 2N, responsabile della conservazione in purezza delle varietà stesse, ha chiesto la modifica delle denominazioni da «RA1000601» a «Sallto», da «RA1002484» a «Dollina» e da «RA1002535» a «Sikllos CL»;

Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

Le denominazioni delle varietà di girasole, iscritte con decreto ministeriale n. 10917 del 6 maggio 2009, pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2009, sono modificate come indicato nella tabella sotto riportata.

Specie	Codice Sian	Attuale denominazione	Nuova denominazione
Girasole	11727	RA1000601	Sallto
Girasole	11728	RA1002484	Dollina
Girasole	11729	RA1002535	Sikllos CL

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A15043

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bitto», registrata in qualità di denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1138 della Commissione del 25 novembre 2009, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Bitto», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta « Bitto», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1138 del 25 novembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Bitto», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «BITTO»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Bitto» è riservata al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art.2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione, di produzione e di stagionatura del formaggio «Bitto», comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio, gli alpeggi dei territori limitrofi dei seguenti comuni dell'Alta Valle Brembana in provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida, Valleve e gli alpeggi denominati Varrone, Artino e Lareggio dei territori limitrofi nei comuni di Introbio e Premana in provincia di Lecco.

Art. 3.

1. Il formaggio «Bitto» è prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo intero derivato da razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine lattifere deve essere costituita da erba di pascolo degli alpeggi dell'area delimitata all'art.2. Al fine di mantenere il corretto livello di benessere animale, è consentita per le lattifere una integrazione dell'alimentazione da pascolo, fissata nei limiti massimi di kg 3 di sostanza secca al giorno, con i seguenti alimenti: mais, orzo, frumento, soia, melasso nella quantità non superiore al 3%. È ammesso l'impiego di sale pastorizio. È ammessa inoltre un'alimentazione di solo soccorso a base di fieno di prato stabile, non superiore al 5%, nel caso in cui si verifichino eventi meteorici straordinari che non consentono il pascolamento (quali neve, grandine) e limitatamente al tempo necessario al ripristino delle normali condizioni.

b) Il latte di una mungitura, con l'eventuale aggiunta di latte caprino crudo in misura non superiore al 10%, deve essere lavorato in loco entro un'ora dal termine della mungitura. È consentito l'utilizzo di fermenti autoctoni che valorizzino la microflora casearia spontanea.

c) La coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata, che avviene ad una temperatura compresa fra i 48 e i 52°C, si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di riso. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali che conferiscono il caratteristico scalzo concavo. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione inizia nelle «casere d'alpe» e si completa nelle strutture di fondovalle sfruttando il naturale andamento climatico della zona di produzione. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni; a decorrere dal settantesimo giorno dalla data di produzione il Consorzio di Tutela incaricato, previo

controllo effettuato dall'Organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il contrassegno e il marchio a fuoco descritti all'art. 4.

Le caratteristiche della DOP «Bitto» sono le seguenti:

a) Forma: cilindrica, regolare, con superfici piane e con uno scalzo concavo, a spigoli vivi;

b) Dimensioni: il diametro delle facce è di 30 – 50 cm, l'altezza dello scalzo è di 8-12 cm;

c) Peso variabile da 8 kg a 25 kg, in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;

d) Aspetto esterno: crosta compatta di colore giallo paglierino che diventa più intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;

e) Pasta: struttura compatta, con presenza di occhiatura rada ad occhio di pernice; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda della stagionatura;

f) Sapore: dolce, delicato, più intenso con il procedere della maturazione. L'eventuale aggiunta di latte caprino rende più intenso il caratteristico aroma;

g) Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%;

h) Umidità media a 70 giorni: 38%;

Le varie fasi produttive si svolgono secondo gli usi tradizionali, legati alle caratteristiche ambientali, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.

Dopo almeno un anno di stagionatura il prodotto può essere utilizzato grattugiato come condimento.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine protetta «Bitto» deve recare apposti sullo scalzo, all'atto della sua immissione al consumo, i seguenti contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:

a) il contrassegno, di seguito rappresentato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare e che deve essere apposto a fuoco sullo scalzo al termine del periodo di maturazione e prima di immettere al consumo il formaggio, si compone della scritta «Bitto» dove la «B» è parzialmente leggibile, il completamento della lettera è compiuto con l'immagine di una forma di formaggio stilizzata cui manca una fetta. La parte mancante della forma va a comporre una «V» iniziale di Valtellina; la forma di formaggio richiama al prodotto. La B è un'immagine, mentre la restante scritta ITTO è in formato times regular allargato al 113,94%.

b) Al fine dell'identificazione del prodotto, è inoltre possibile applicare sulle forme intere un disco di carta ad uso alimentare apposto su una faccia.

Il disco ha diametro di cm 30.

Esso è formato come di seguito specificato.

Una corona esterna di cm 6,5 con sfondo di colore rosso, la scritta BITTO di colore giallo ripetuta più volte a raggiera e il logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta di dimensioni adattate e nei colori e caratteri originali.

È consentita inoltre l'aggiunta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e collettivi; tali indicazioni non devono essere prevalenti sulle altre indicazioni.

Una corona interna contigua alla corona rossa larga cm 0,75 e di colore giallo che può essere utilizzata per indicare elementi previsti dalla normativa vigente e riferimenti ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e collettivi non aventi significato laudativo e ingannevoli per l'acquirente.

Una parte interna di cm 15,5 di diametro personalizzabile dalle aziende in cui compare la scritta BITTO di colore rosso.

Caratteristiche tecniche

Colori:

composizione rosso: 100% magenta – 100% giallo;

composizione giallo: 10% magenta – 95% giallo;

Carattere: scritta BITTO: come descritto al punto *a)*.

Le dimensioni del disco, delle corone e della parte interna possono subire leggere variazioni.

c) per i produttori che, nel rispetto del Disciplinare di Produzione, alimentano le bovine lattifere esclusivamente con erba di pascolo degli alpeggi dell'area delimitata all'art. 2 senza aggiunta alcuna di integratori, fatta eccezione che per il sale pastorizio e un'alimentazione di solo soccorso a base di fieno di prato stabile non superiore al 20%, che non utilizzano fermenti durante il processo di caseificazione e che iniziano la lavorazione del latte entro trenta minuti dalla fine della mungitura, è ammessa la marchiatura che indica il nome dell'alpeggio in cui il formaggio è stato prodotto. Tale marchiatura, apposta in bassorilievo sullo scalzo della forma al momento della produzione, riporta il nome dell'alpeggio per esteso in formato Times.

09A15041

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Insalata di Lusia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009, la denominazione «Insalata di Lusia» riferita alla categoria Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato II - Insalata, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1137 del 25 novembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Insalata di Lusia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione Dell'Indicazione Geografica Protetta

"Insalata di Lusia"

Art. 1

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

L'indicazione geografica protetta "Insalata di Lusia" è riservata esclusivamente all'insalata Lactuca Sativa, nelle due varietà Cappuccia e Gentile che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le colture destinate alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "I.G.P. Insalata di Lusia", nelle due varietà Cappuccia e Gentile, devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteracee, genere Lactuca, specie Sativa, varietà Capitata (denominata Cappuccia) e Crispa (denominata Gentile).

Fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso; su di lui s'inseriscono le foglie di numero, forma, dimensione e colore variabile in funzione dell'andamento climatico;
Gusto: fresco e croccante;
Pianta: il prodotto in serra presenta una struttura più contenuta con grumo leggermente più aperto rispetto alla coltura in pieno campo.

Caratteristiche essenziali:
- leggerezza del cespo;
- morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosità, accompagnata dalla turgidità anche dopo 10 -12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione;
- croccantezza per le foglie giovani, fresche e turgide;
- percettibile sapidità, che esclude la necessità di cloruro di sodio nel condimento.

A) Cultivar Cappuccia
Foglia: compatta e ondulata presenta il margine intero di un colore verde medio brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.
Peso del cespo**:** da 200 a 500 grammi;

B) Cultivar Gentile
Foglia: bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro brillante che può essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.
Peso del cespo: da 150 a 450 grammi;

Art. 3

ZONA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

La zona di produzione comprende parte del territorio delle province di Rovigo e Padova vocata per l'ottenimento dell'insalata ed è circoscritta ai seguenti comuni:
- Provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;
- Provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.

Art. 4

ELEMENTI CHE COMPROVANO L'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

TECNICHE DI PRODUZIONE E RACCOLTA

ESIGENZE DI TERRENO E CLIMA:

L'insalata di Lusia deve essere coltivata in terreni con substrato sciolto o franco, caratterizzati da una tessitura piuttosto grossolana che li renda particolarmente permeabili.
Pertanto il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantità di argilla non superiore al 20%.
Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione.

PREPARAZIONE DEL TERRENO:

La produzione dell'insalata di Lusia può avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.
Per la preparazione del terreno è obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondità di 30 - 40 cm.
Per la coltivazione in serra, considerate le difficoltà che può comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa è ammessa una vangatura o una estirpatura.
Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.
Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguirà una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora.

AVVICENDAMENTO:

Viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata (buona percorribilità e lavorabilità, buona accettazione delle piogge e capacità di ritenzione idrica bassa) non è obbligatorio alcun tipo di avvicendamento.

TRAPIANTO TIPO E SESTO D'IMPIANTO:

Tale operazione si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra.

Si adotta il seguente sesto d'impianto:

TRA LE FILE	SULLA FILA
da 30 - 40 cm.	da 30 - 35 cm.

Per le operazioni di trapianto, qualora si utilizzino trapiantatrici o agevolatrici meccaniche, considerando che le stesse non possono garantire la precisione, è ammissibile una tolleranza delle distanze di trapianto pari ad un 10%.

FERTILIZZAZIONE

Le analisi del terreno devono essere eseguite ogni cinque anni.
Per azoto, fosforo e potassio la quantità delle unità fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non può comunque superare le seguenti unità per ettaro:
⇒ AZOTO = 150
⇒ FOSFORO = 100
⇒ POTASSIO = 200

Per evitare il depauperamento della sostanza organica, è' obbligatorio apportarne sotto forma di letame di bovino maturo o altri composti organici. Per quanto riguarda l'apporto di letame questo andrà distribuito nel periodo compreso tra la raccolta delle ultime produzioni dell'anno solare e i primi trapianti del nuovo anno. Le unità fertilizzanti distribuite in questo periodo, considerando la lenta mineralizzazione di questo prodotto, andranno ripartite per i tre cicli colturali seguenti. L'apporto di altri prodotti organici (con titolo di azoto compreso tra l'1,0% e il 3,5%) deve essere effettuato per ogni ciclo colturale con quantità non superiori alle 2 tonnellate ad ettaro.
Vista la permeabilità dei terreni, l'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantità da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto.

IRRIGAZIONE

Si dovrà intervenire, adottando volumi d'acqua ridotti e costanti, una o due volte al giorno dopo la messa a dimora delle piantine e fino al superamento della crisi di
trapianto, la cui durata non deve superare i 15 giorni dal trapianto stesso. Successivamente si dovranno limitare gli apporti idrici in quanto la presenza di una falda freatica alta tipica della zona, consente alla coltura di sopperire alle normali esigenze idriche. Inoltre, l'intervento irriguo eseguito dopo la crisi di trapianto, se non necessario, risulta dannoso in quanto favorisce lo sviluppo di marciumi.
Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di "manichetta"(irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno.

DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

E' richiesta una corretta applicazione delle pratiche colturali quali la concimazione, l'irrigazione, la scelta del materiale vivaistico al fine di consentire una riduzione degli attacchi parassitari.

⇒ si dovranno utilizzare prodotti ammessi dalle vigenti normative;

⇒ i trattamenti dovranno essere eseguiti con attrezzature in buona efficienza e, in ogni caso, tarati almeno una volta ogni 5 anni;

⇒ il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti).

PRODUZIONE E RACCOLTA

La produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro è di:
- tonnellate 55 per la cultivar Cappuccia;
- tonnellate 50 per la cultivar Gentile.

Alla raccolta seguirà una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguirà la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati per la vendita (vedi art. 8). Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.
Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verrà trasportato nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completerà l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.
Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, il lavaggio potrà essere eseguito presso la sede della cooperativa stessa.
È importante che il confezionamento avvenga in zona in quanto le fasi di raccolta, toelettatura, lavaggio e confezionamento devono essere molto ravvicinate, per evitare il decadimento delle caratteristiche fisiche ed organolettiche del prodotto. Sottoporre infatti l'"Insalata di Lusia" a manipolazioni eccessive e a lunghi trasporti comporterebbe la perdita delle caratteristiche di turgidità e croccantezza delle foglie.

Art. 6

LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

L'"Insalata di Lusia" è apprezzata dal consumatore per la leggerezza del cespo, per la sua buona conservazione, per l'assenza di fibrosità (la pianta è composta in larga parte d'acqua), per la croccantezza delle foglie giovani,fresche e turgide e per il suo gusto, dovuto ad una naturale sapidità.
Tali qualità sono legate alla zona geografica e alla particolare combinazione di alcuni fattori pedo-climatici del territorio di produzione dell'"Insalata di Lusia" quali la presenza di terreni fertili sciolti ricchi di sali minerali, l'umidità atmosferica, la presenza d'acqua costante lungo i canali.
La particolarità gustativa dell'insalata di Lusia è la percettibile sapidità che ne rende superfluo il condimento con il sale e che è dovuta alla presenza nei terreni di abbondanti sali minerali. Infatti, i terreni della zona oggetto dell'I.G.P. è formato da uno strato superficiale di sabbie portate dalle numerose alluvioni, causate in periodi pre romanici e nell'Alto medioevo dallo straripamento di alcuni rami del Tartaro e in periodo medioevale e moderno dalle rotte dell'Adige. L'ultima grande rotta dell'Adige risale a fine 1800 e le immense dune di sabbia formate da quell'alluvione sono

state spianate con lungo lavoro che è durato fino al 1960. Su questa sabbia, unificata da un secolo di vegetazione spontanea, viene piantata l'insalata di Lusia, più ricca delle altre in contenuto di betacarotene e soprattutto in potassio e calcio.
L'alta falda sotto il coltivo alimentata dall'Adige, che in questa zona è completamente pensile, e i fossetti d'irrigazione tenuti sempre pieni tengono costante l'umidità del terreno tanto da poter limitare le irrigazioni alla fase immediatamente successiva al trapianto. Ciò comporta minor dilavamento della foglia con conseguente minor dispersione dei nutrienti che contiene e minor necessità di trattamenti antifungini.
La falda superficiale si trova ad un metro di profondità ed è mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della "Insalata di Lusia", che la contraddistinguono da insalate prodotte in altri zone.
La disponibilità di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (Luglio – Agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10 – 11 mesi all'anno.
In effetti, i terreni sciolti e di medio impasto con tessitura grossolana, tipici della zona arginale del fiume Adige, e la buona permeabilità, che favorisce lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.

Oltre a quanto detto, anche l'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate e il sapiente lavoro dei produttori, ha permesso di affinare le tecniche produttive, ottimizzando così le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.

Alla fine del 1800 i terreni di Lusia e dei comuni limitrofi furono ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall'alluvione del fiume Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e mais). Ma già dai primi anni del 1900 fecero la loro comparsa le colture orticole, che sfruttando le caratteristiche del nuovo terreno unite alla abbondante disponibilità di acqua derivata dalla vicinanza del fiume Adige, consentivano delle produzioni di qualità.

Una lettera degli anni 30, di un produttore dell'epoca indirizzata ad un'autorità ecclesiastica, descrive le condizioni dei terreni, degli orticoltori, e della loro difficoltà nel commercializzare i propri prodotti orticoli.
Già in quegli anni su alcuni quaderni manoscritti da produttori della zona compariva il termine di insalata che si utilizzava per indicare in modo generico sia le lattughe sia le indivie.
Ma già nel 1933 in altri quaderni compariva la dicitura "latuga" o "salata" che identificava la Lattuga Cappuccia.
La prima documentazione statistica risale agli anni 50 e coincide con la fondazione della Centrale Ortofrutticola di Lusia.
Nei dati statistici del 1956, le "insalate" risultano essere il secondo prodotto, per quantità, transitato per il mercato locale, dopo la patata.
Negli anni 60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la Lattuga Gentile. Questa tipologia fu presto introdotta nelle aziende locali. Qui, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, si ottennero ottimi risultati quali-quantitativi tanto da indurre i produttori ad iniziare una selezione varietale atta ad individuare le cultivar che esaltassero le caratteristiche organolettiche di questa insalata.

La dimostrazione dell'uso consolidato della denominazione "Insalata di Lusia" è provata tra l'altro dall'uso del termine "salatari" per definire gli abitanti del comprensorio di Lusia. Tale termine dialettale significa "produttori d'insalata" e la sua diffusione è indice della fama di ortolani degli abitanti della zona (definita la "Capitale degli Orti") e soprattutto della ormai nota insalata che si produce nel loro territorio.

Art. 7

RIFERIMENTI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI CONTROLLO

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n.510/2006.

Art. 8

MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. INSALATA DI LUSIA deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varietà, della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovrà essere protetto con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'I.G.P. "INSALATA DI LUSIA", tale da permettere sia la visibilità sia la traspirazione.
Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante la dicitura I.G.P. "INSALATA DI LUSIA" con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio.
Tale logo è formato dalle lettere "i"(sormontata da un punto di forma ellitica) e "L". I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellitica al centro della quale è collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusia.

Le parti esterna e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, è riportata la scritta "I.G.P.. Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta "INSALATA di LUSIA".

CARATTERISTICHE LOGO

Tipo di carattere:

Scritta **"INSALATA di LUSIA"** RotisSerif Bold cp. 40,9 – Spazio crenatura – 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.

Scritta **"I.G.P."** RotisSerif Bold cp. 40,9 – Spazio crenatura – 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.

Pantoni del logo:

Lettere "**i**" e "**L**", scritte "**I.G.P**." e "**INSALATA di LUSIA**" e **bordi della torre**:
Pantone 348 C (rif. quadricromia) Ciano 100%, Magenta 0%, Giallo 79%, Nero 27%.

Torre e **cornice** :

Pantone 368 C (rif. quadricromia) Ciano 11%, Magenta 0%, Giallo 94%, Nero 0%.

Il logo I.G.P. "INSALATA DI LUSIA", già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.
Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:
- nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore,
- la categoria,

eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Scheda Riepilogativa
REGOLAMENTO (CEE) N.2081/92 DEL CONSIGLIO

Insalata di Lusia N. Nazionale del fascicolo: 23/2004
(**N. CE: IT/IGP/005/0433/22.11.2004**)
DOP ( ) **IGP (X)**

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. **Servizio competente dello Stato membro:**
nome: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA
Tel : 06-46655106 - Fax:06-46655306
e-mail:saco7@politicheagricole.it

2. **Associazione richiedente:**
2.1 nome: Cooperativa Ortolani di Lusia s.c.r.l.
2.2 indirizzo: Via Provvidenza, 1 – 45020 Lusia (RO)
Tel. 0425-607069 Fax 0425-667722
e-mail ortolani@gal.adigecolli.it

2.3 composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. **Tipo di prodotto:** Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato II – Insalata.

4. **Descrizione del disciplinare:**
(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, par.2)

4.1 Nome: "Insalata di Lusia"

4.2 Descrizione: L'Indicazione Geografica Protetta "Insalata di Lusia" è riservata esclusivamente all'insalata Lactuca Sativa, nelle due varietà Cappuccia e Gentile.

Fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso su cui si inseriscono le foglie.
Gusto: fresco e croccante;
Pianta: il prodotto in serra presenta una struttura più contenuta con grumo leggermente più aperto rispetto alla coltura in pieno campo.

Caratteristiche essenziali:
- leggerezza del cespo;
- morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosità, accompagnata dalla turgidità anche dopo 10 -12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione;
- croccantezza per le foglie giovani, fresche e turgide;
- percettibile sapidità, che esclude la necessità di cloruro di sodio nel condimento.

4.3 Zona geografica:
La zona di produzione comprende i comuni di seguito elencati, inclusi nelle province di Rovigo e Padova:

- Provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;
- Provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.

4.4 Prova dell'origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei nominativi di produttori e condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, viene garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:
Il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantità di argilla non superiore al 20%. Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione. La produzione dell'insalata di Lusia può avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.
Per la preparazione del terreno è obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondità di 30 - 40 cm.
Per la coltivazione in serra, considerate le difficoltà che può comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa è ammessa una vangatura o una estirpatura.
Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.
Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguirà una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora.
Viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata non è obbligatorio alcun tipo di avvicendamento.
L'operazione di trapianto si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra. Si adotta il seguente sesto d'impianto tra le file da 30 a 40 cm. Sulla fila da 30 a 35 cm.
Per azoto, fosforo e potassio la quantità delle unità fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non può comunque superare le seguenti unità per ettaro: azoto 150, fosforo 100, potassio 200.
E' obbligatorio apportare letame di bovino maturo o altri composti organici.
L'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantità da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto.
Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di "manichetta"(irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno.
Il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti).
La produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro è di: tonnellate 55 per la cultivar Cappuccia; tonnellate 50 per la cultivar Gentile.
Alla raccolta seguirà una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguirà la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati

per la vendita. Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.
Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verrà trasportato nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completerà l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.
Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, le suddette operazioni potranno essere eseguite presso la sede della cooperativa stessa.
È importante che il confezionamento avvenga in zona in quanto le fasi di raccolta, toelettatura, lavaggio e confezionamento devono essere molto ravvicinate, per evitare il decadimento delle caratteristiche di turgidità e croccantezza delle foglie.

4.6 Legame :
L'"Insalata di Lusia" è apprezzata dal consumatore per la leggerezza del cespo, per la sua buona conservazione, per l'assenza di fibrosità (la pianta è composta in larga parte d'acqua), per la croccantezza delle foglie giovani,fresche e turgide e per il suo gusto, dovuto ad una naturale sapidità.
Tali qualità sono legate alla zona geografica e alla particolare combinazione di alcuni fattori pedo-climatici del territorio di produzione dell'"Insalata di Lusia" quali la presenza di terreni fertili sciolti ricchi di sali minerali, l'umidità atmosferica, la presenza d'acqua costante lungo i canali.
La particolarità gustativa dell'insalata di Lusia è la percettibile sapidità che ne rende superfluo il condimento con il sale e che è dovuta alla presenza nei terreni di abbondanti sali minerali. Infatti, i terreni della zona oggetto dell'I.G.P. è formato da uno strato superficiale di sabbie portate dalle numerose alluvioni, causate in periodi pre romanici e nell'Alto medioevo dallo straripamento di alcuni rami del Tartaro e in periodo medioevale e moderno dalle rotte dell'Adige. L'ultima grande rotta dell'Adige risale a fine 1800 e le immense dune di sabbia formate da quell'alluvione sono state spianate con lungo lavoro che è durato fino al 1960. Su questa sabbia, unificata da un secolo di vegetazione spontanea, viene piantata l'insalata di Lusia, più ricca delle altre in contenuto di potassio e calcio.
L'alta falda sotto il coltivo alimentata dall'Adige, che in questa zona è completamente pensile, e i fossetti d'irrigazione tenuti sempre pieni tengono costante l'umidità del terreno tanto da poter limitare le irrigazioni alla fase immediatamente successiva al trapianto. Ciò comporta minor dilavamento della foglia con conseguente minor dispersione dei nutrienti che contiene e minor necessità di trattamenti antifungini.
La falda superficiale si trova ad un metro di profondità ed è mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della "Insalata di Lusia", che la contraddistinguono da insalate prodotte in altri zone.
La disponibilità di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (Luglio – Agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10 – 11 mesi all'anno.
In effetti, i terreni sciolti e di medio impasto con tessitura grossolana, tipici della zona arginale del fiume Adige, e la buona permeabilità, che favorisce lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.

Oltre a quanto detto, anche l'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate e il sapiente lavoro dei produttori, ha permesso di affinare le

tecniche produttive, ottimizzando così le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.

4.7 Struttura di controllo:
Il controllo sulla IGP è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n.510/2006:

Nome: CSQA Srl Certificazioni (Ente privato conforme alla norma EN 45011)
Indirizzo: Via S. Gaetano, 74 Thiene (VI)
Tel. : 0445.366094
Fax : 0445.382672
Email: f.broggiato@csqa.it

4.8 Etichettatura: Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. INSALATA DI LUSIA deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varietà, della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovrà essere protetta con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'I.G.P." INSALATA DI LUSIA", tale da permettere sia la visibilità sia la naturale traspirazione.
Sui contenitori deve essere visibile il logo della I.G.P. con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio.

Tale logo è formato dalle lettere "i"(sormontata da un punto di forma ellitica) e "L". I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellitica al centro della quale è collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusia.
Le parti esterna e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, è riportata la scritta "I.G.P.. Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta "INSALATA di LUSIA".

Il logo I.G.P. "INSALATA DI LUSIA", già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

4.9 Condizioni nazionali:

09A15164

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Christine Polli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Christine Polli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento n. 242/2007 del 2 agosto 2007 con il quale il titolo conseguito in Austria, sottoindicato, è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «matematica» dalla Libera Università di Bolzano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita presso istituzioni scolastiche che prevedono l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

— diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der Naturwissenschaften», «erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Mathematik; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung» conseguito il 27 novembre 2006 presso la Leopold Franzens Universität di Innsbruck (Austria);

— titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) Pädagogische und Schulpraktische Ausbildung (formazione pedagogica e pratica scolastica) conseguita presso la Leopold Franzens Universität di Innsbruck (Austria);

b) «Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetz» conseguito nell'anno scolastico 2007/2008 presso l'I.P.S.E.T.S.S. «Robert Gasteiner» di Bolzano, posseduto dalla prof.ssa Christine Polli, cittadina italiana nata a Bressanone (Bolzano) il 21 marzo 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A15165

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 novembre 2009.

Modifica all'articolo 12-*bis*, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS. (Deliberazione n. 648/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, «il regolamento»);

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, «il regolamento in materia di procedure sanzionatorie»);

Visto, in particolare, l'art. 12-*bis*, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, che recita: «Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformità all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente»;

Considerato che, diversamente da tale testo, la previgente disciplina, contenuta nella delibera n. 54/08/CONS, sulle modalità di presentazione degli impegni nell'ambito del procedimento sanzionatorio, stabiliva espressamente la perentorietà del termine per la presentazione degli impegni;

Ritenuto che siffatta qualificazione è coerente con l'andamento, rigidamente scandito e la natura contenziosa del procedimento sanzionatorio e che la perentorietà del predetto termine eviterebbe, inoltre, il rischio di comportamenti dilatori volti ad aggravare l'*iter* del procedimento o a procrastinarne la conclusione;

Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire esplicitamente che il termine di sessanta giorni concesso al soggetto interessato per presentare la versione definitiva degli impegni ha natura perentoria;

Ritenuto che le ragioni sopraesposte suggeriscono anche la fissazione di un preciso termine finale, anch'esso perentorio, per la presentazione della proposta preliminare di impegni;

Ravvisata, infine, l'opportunità di chiarire che la presentazione della proposta preliminare di impegni è condizione di ammissibilità della proposta di impegni nella sua versione definitiva, così come previsto dalla normativa regolamentare generale in materia di impegni di cui delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 12-*bis* della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, a pena di decadenza, l'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare una proposta preliminare di impegni, purché abbia cessato la condotta contestata. La proposta deve essere finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure».

2. Il comma 3 dell'art. 12-*bis* della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. A pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato, in conformità all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, presenta la versione definitiva degli impegni tenendo conto delle prime osservazioni degli uffici. La presentazione della proposta preliminare di impegni è condizione di ammissibilità della proposta nella sua versione definitiva.

Il direttore trasmette all'organo collegiale competente la versione definitiva degli impegni corredata da un'istruttoria preliminare».

3. Al comma 5 dell'art. 12-*bis* della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, dopo le parole: «esame istruttorio da parte della direzione competente», sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

4. Le modifiche introdotte dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati con atto di contestazione notificato in data successiva alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 19 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

09A15274

DELIBERAZIONE 19 novembre 2009.

Avvio di indagine conoscitiva concernente «Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi vocali su protocollo internet (VOIP) ed al traffico *peer-to-peer* da rete mobile». (Deliberazione n. 649/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003 e, in particolare:

l'art. 3 che riconosce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione»;

l'art. 4, comma 3, che attribuisce alla disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettroniche l'obiettivo di «*e)* promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; *f)* garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; …; *h)* garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

l'art. 13 (Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione), che attribuisce al Ministero e all'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la concorrenza assicurando che gli utenti «ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità» ed incentivando la pubblicazione di informazioni chiare «in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» (comma 6, lettera *d)*;

l'art. 70 (Contratti) che, nel prescrivere il contenuto minimo dei contratti di comunicazioni elettroniche stipulati coi consumatori, impone chiari obblighi di informazione, nonché disposizioni in tema di diritto di recesso;

l'art. 71 (Trasparenza e pubblicazione delle informazioni) ai sensi del quale «L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive»;

l'art. 72 (Qualità del servizio) che attribuisce all'Autorità il potere di prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti; nonché di precisare «tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete,

comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e, in particolare, gli articoli 5 (Obblighi di informazione), 50 e ss. sui contratti a distanza;

Vista la delibera n. 179/03/CSP recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante «Modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

Vista la delibera n. 126/07/CONS, recante «Misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2007;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte da ultimo dalla delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008 e successive modificazione e integrazioni ed in particolare l'art. 27, comma 1, secondo cui «l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso»;

Considerata l'importanza crescente che assumono i servizi dati in mobilità nell'evoluzione dei mercati di reti e servizi mobili e, in particolare, la crescente incidenza di questi servizi sulla spesa dei consumatori e dell'utenza finale;

Considerato che i fornitori di servizi di comunicazione in mobilità dispongono di strumenti tecnici che permettono loro di distinguere tra le varie trasmissioni di dati, quali la voce o il *peer-to-peer*. Le pratiche di gestione del traffico dati (c.d. *traffic management*) possono, da un lato, consentire una più elevata qualità dei servizi premium e contribuire a garantire la sicurezza delle comunicazioni e, dall'altro lato, le stesse tecniche possono essere utilizzate con modalità tali da comportare il concreto rischio del deterioramento della qualità di altri servizi o dell'ostacolo all'utilizzo di servizi e di applicazioni differenti disponibili in rete;

Considerato che potrebbe risultare opportuno fissare livelli minimi di qualità relativi ai servizi di trasmissione dati in mobilità, con specifico riguardo alle pratiche volte a limitare l'utilizzo di applicazioni VoIP e il traffico *peer-to-peer*, al fine di tutelare il consumatore e l'utente finale, nonché di garantire condizioni non discriminatorie nella modalità di gestione del traffico dati;

Considerato, inoltre, che, a fronte dell'attuazione di nuove forme di *traffic management*, potrebbe risultare opportuno individuare nuovi requisiti di trasparenza delle offerte rivolte ai consumatori e agli utenti finali, al fine di garantire a questi ultimi informazioni complete, chiare e tempestive circa la natura del servizio acquistato, le modalità di gestione del traffico ed il loro impatto sulla qualità del servizio reso, le eventuali modifiche contrattuali, nonché qualsiasi altra limitazione (ad esempio tetti massimi alla larghezza di banda o la velocità di connessione disponibile) che il gestore intenda introdurre nei contratti stipulati o da stipulare con i consumatori e gli utenti finali;

Considerato, altresì, lo stato di avanzamento della riforma del quadro regolamentare relativo ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica, in corso di discussione a livello comunitario ed, in particolare, l'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio concluso lo scorso 5 novembre 2009 dal Comitato di conciliazione in relazione alla riforma del quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni elettroniche;

Considerato che l'art. 1 (3)a della nuova Direttiva Quadro, approvata mediante il predetto accordo s'intitola «The new Internet Freedom Provision» e stabilisce che le misure prese dagli Stati membri relativamente all'accesso o all'uso, da parte degli utenti finali, dei servizi di comunicazioni elettroniche debbano rispettare i fondamentali diritti e libertà delle persone, come garantite dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e libertà fondamentali e dai principi generali dell'ordinamento comunitario. In particolare, il paragrafo 2 di siffatto articolo prevede che ogni eventuale misura che comporti restrizioni ai diritti fondamentali e alle libertà individuali possa essere imposta solo se sia appropriata, proporzionata e necessaria in una società democratica, e che la sua implementazione sia soggetta ad adeguate garanzie di ordine procedurale;

Considerata, pertanto, la necessità di analizzare i profili economici, tecnici e giuridici connessi alle pratiche di gestione del traffico dati e, più specificamente, alle pratiche volte a limitare l'utilizzo delle applicazioni VoIP e il traffico *peer-to-peer*, al fine di garantire la tutela del consumatore finale ed una effettiva concorrenza nei mercati in questione;

Ritenuto, a tale riguardo, che – anche in previsione di eventuali interventi dell'Autorità – la particolare innova-

tività dei servizi offerti suggerisce di disporre del maggior dettaglio di informazioni relativamente alle prassi eventualmente poste in essere dagli operatori interessati; nonché di acquisire i dati inerenti alle loro *policies* in materia, anche al fine della ponderazione e del contemperamento dell'interesse pubblico con gli interessi di tutte le parti private;

Ritenuta la opportunità di esaminare altresì i profili concorrenziali e di tutela dell'utenza che caratterizzano i servizi dati in mobilità, con specifico riferimento alle pratiche volte a limitare l'utilizzo delle applicazioni VoIP e il traffico *peer-to-peer*, anche al fine di valutare possibili interventi da parte dell'Autorità;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Roberto Napoli relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio di indagine conoscitiva

1. È indetta un'indagine conoscitiva concernente le «Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai Servizi vocali su protocollo internet (VoIP) ed al traffico *peer-to-peer* da rete mobile», allo scopo di analizzare i profili tecnici, economici e giuridici che caratterizzano i servizi dati in mobilità, con specifico riguardo al VoIP e al *peer-to-peer*, e valutare la possibilità di eventuali interventi a tutela della concorrenza e dei consumatori e degli utenti finali.

2. La responsabilità dell'indagine conoscitiva è affidata a Ivana Nasti, dirigente della Direzione Tutela dei consumatori, e a Paolo Alagia, dirigente della Direzione studi, ricerca e formazione.

3. Le modalità di partecipazione all'indagine conoscitiva, da parte dei soggetti interessati, sono indicate con comunicazione pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

4. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - NAPOLI

09A15431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Treviso Tecnologia», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 14 dicembre 2009, l'Organismo «Treviso Tecnologia», con sede principale in Lancenigo di Villorba (Treviso) c.a.p. 31020 - Via Roma n. 4 e sede operativa nel comune di Rustignè di Oderzo (Treviso) c.a.p. 31046 - Via Pezza Alta n. 34, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di controsoffitti, lastre di gesso, laminati decorativi e rivestimenti interni ed esterni di legno massiccio, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

09A15187

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 122/09/Prest. adottata in data 20 maggio 2009 e n. 197/09/Prest. adottata in data 22 luglio 2009 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0022127/COM-L-86 del 25 novembre 2009, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti delibere adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti: delibera n. 122/09/Prest. adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2009, con la quale l'Ente definisce i criteri di computo dei rendimenti degli investimenti, come previsto dall'art. 10, comma 4, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale. Nel predetto deliberato la Cassa stabilisce, tra l'altro, che va considerata anche la redditività degli strumenti finanziari ad accumulazione dei proventi e che la consistenza del patrimonio immobiliare è valutata al lordo dei fondi di ammortamento; inoltre sono elencate alcuni voci di costo escluse e precisa che, per i proventi e gli oneri, si è tenuto conto solo delle componenti economiche contabilizzate;

delibera n. 197/09/Prest. adottata dal Consiglio di amministrazione in data 22 luglio 2009, con la quale la Cassa stabilisce il tasso di capitalizzazione per l'anno 2009 di cui all'art.10, comma 3, lettera *b)*, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per la misura del trattamento pensionistico da determinare con le regole del sistema del calcolo contributivo.

09A15157

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 181 del 30 novembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

ACETILPROMAZINA 0,5%, AIC n. 100383013;

ACETILPROMAZINA 1%, AIC n. 100383037;

ACETILPROMAZINA 25 mg, AIC n. 100383025;

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, AIC n. 102294028, AIC n. 102294042, AIC n. 102294016 e AIC n. 102294030;

AMPICIN 66, AIC n. 102397027, AIC n. 102397015 e AIC n. 102397039;

BESCORT INTRAMUSCOLARE, AIC n. 102204017 e AIC n. 102204029;

CEFAMAST, AIC n. 102208016, AIC n. 102208030 e AIC n. 102208028;

COLIMICIN, AIC n. 100226024 e AIC n. 100226036;

DIG DOG INSETTICIDA SPRAY, AIC n. 103131013;

DIG DOG SHAMPOO A SECCO, AIC n. 103193013;

DUODOXAL, AIC n. 102060074 e AIC n. 102060098;

DUODOXAL ASCIUTTA, AIC n. 102060112, AIC n. 102060023 e AIC n. 102060035;

DUODOXAL 15%, AIC n. 102060047;

DUODOXAL 20%, AIC n. 102060086;

ENGEMICINA PESSARI, AIC n. 101973016, AIC n. 101973028 e AIC n. 101973030;

EXELPET SHAMPOO, AIC n. 103198053, AIC n. 103198065, AIC n. 103198077, AIC n. 103198089, AIC n. 103198091, AIC n. 103198103, AIC n. 103198115, AIC n. 103198127, AIC n. 103198139, AIC n. 103198141, AIC n. 103198154 e AIC n. 103198166;

FENILBUTAZONE SODICO 20%, AIC n. 100270014;

FERRO DESTRANO AL 10%, AIC n. 100283011 e AIC n. 100283023;

GLUCORTIN, AIC n. 102077017;

GLUCORTIN RETARD, AIC n. 102077029;

HEPARZOOVIT, AIC n. 100134016;

KANACILL-ZOO, AIC n. 102082029, AIC n. 102082017 e AIC n. 102082031;

LUTHEAL, AIC n. 102139019 e AIC n. 102139021;

NEO ENTEREX POLVERE, AIC n. 102061013;

NEO ENTEREX SCIROPPO, AIC n. 102061049;

OXIGEL 10, AIC n. 102097021 e AIC n. 102097033;

OXIGEL 5, AIC n. 102097019 e AIC n. 102097045;

PREDNISOLO, AIC n. 102226014 e AIC n. 102226026;

RINGER LATTATO SOLUZIONE, AIC n. 100284013;

ROMICIN L.A., AIC n. 101972014 e AIC n. 101972026;

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25%, AIC n. 100367010;

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA E COLINA CLORURO, AIC n. 100379015;

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 33%, AIC n. 100381019;

SPRAYCIN, AIC n. 100251014;

TEPIMET, AIC n. 103199081, AIC n. 103199093, AIC n. 103199105, AIC n. 103199117, AIC n. 103199129, AIC n. 103199131, AIC n. 103199143 e AIC n. 103199156;

ZOOLAX, AIC n. 102126012.

Le autorizzazione all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592, sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enacard»

Provvedimento n. 230 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ENACARD compresse per cani.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 100046;

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II ridotta - modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito;

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da: «conservare a temperatura inferiore ai 30°C», a: «conservare a temperatura inferiore ai 25°C».

Il periodo di validità del prodotto finito resta invariato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15158

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrox Flavour».

Provvedimento n. 233 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ENROX FLAVOUR compresse.

Confezioni:

10 blister da 10 cpr da 15 mg per cani e gatti, A.I.C. n. 103992018;

10 blister da 10 cpr da 50 mg per cani, A.I.C. n. 103992020;

10 blister da 10 cpr da 150 mg per cani, A.I.C. n. 103992032.

Titolare A.I.C.: società KRKA, D.D., Novo Mesto, con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia);

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - richiesta nuove confezioni.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/V/0255/001/IB/002.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

1 blister da 10 cpr da 15 mg per cani e gatti, A.I.C. n. 103992044;

1 blister da 10 cpr da 50 mg per cani, A.I.C. n. 103992057;

1 blister da 10 cpr da 150 mg per cani A.I.C. n.103992069.

Il materiale del confezionamento primario resta invariato.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

09A15156

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-300) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00